

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 12 D. LGS. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE VEGETALI, SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI E REFLUI ZOOTECNICI CON CAPACITA' PRODUTTIVA PARI A 500 SMC/H, NEL COMUNE DI SARMATO (PC) - VIA EMILIA PIACENTINA. SOCIETÀ APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6950 del 28/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 12 D. LGS. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE VEGETALI, SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI E REFLUI ZOOTECNICI CON CAPACITA' PRODUTTIVA PARI A 500 SMC/H, NEL COMUNE DI SARMATO (PC) - VIA EMILIA PIACENTINA. SOCIETÀ APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.**

**DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14-QUATER, L. 241/1990.**

#### **LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

##### **Visti:**

- il Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 *"Testo unico opere idrauliche"*;
- il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 164/2000 *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia."* e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, ed in particolare l'art. 12 dispone che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *"Testo unico sulla sicurezza"* e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8."*;
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."* e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale,

quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

- il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52 *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."*;
- il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 *"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"*;
- il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 *"Norme Tecniche per le Costruzioni"*;
- la Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP *"Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018"*;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 41 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"*;
- il Decreto Ministeriale 28 giugno 2023, n. 309 *"Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni"*;
- il Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181 *"Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"*;
- la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023."*;
- la Legge 29 aprile 2024, n. 56 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)."*;
- il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 *"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"*;
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"*.

**Viste inoltre:**

- la legge Regionale 20 novembre 2001, n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 *"Disposizioni regionali in materia di espropri"*;
- la legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 *"Disposizione in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali"*;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”*;
- la Delibera Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1495 *“Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas.”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 26 Marzo 2012, n. 362 *“Attuazione della DAL n. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 *“Semplificazione della disciplina edilizia”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2014, n. 787 *“Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”* che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia e attribuisce ad ARPAE la competenza per il rilascio dell’autorizzazione unica art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 21/12/2015, n. 2204 di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione del Direttore Generale 08 aprile 2016, n. 55 *“Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera Giunta Regionale 21 dicembre 2016, n. 2272 *“Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della l.r. n. 19 del 2008.”*
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 *“Disciplina della valutazione ambientale dei progetti”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 14 maggio 2019 n. 55 *“Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 28 ottobre 2021, n. 1717 *“Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l’utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2021, n. 2293 *“Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE”*;
- la Delibera Assemblea Legislativa 30 gennaio 2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 *“Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”*;
- la nota prot. n. 113872 del 06/08/2020, della Direzione Tecnica di ARPAE in merito alla non assoggettabilità degli impianti di produzione di biometano alla procedura A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale);

**Premesso che:**

- la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. (P. IVA 03184010217), con sede legale in Bolzano (BZ) - vicolo del Bersaglio n. 30 (aggiornata con Via Gianni Brida n. 4, giusta comunicazione prot. Arpae n. 151825 del 22/08/2024) cap 39100, ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 con note acquisite ai prott. ARPAE n. 86765, 86776, 86768, 86778, 86783, 86786, 86788, 86790, 86796, 86803 del 13/05/2024, perfezionata con documentazione acquisita agli atti prott. ARPAE nn. 108978 e 108993 del 13/06/2024, per la *“realizzazione e l’esercizio di un impianto per la produzione di*

*biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici e delle relative opere connesse, per la produzione di biometano (capacità produttiva pari a 500 Smc/h), da localizzarsi nel comune di Sarmato", Via Emilia Piacentina, in Provincia di Piacenza, sui terreni identificati al N.C.T. del medesimo Comune, foglio 23 mappali 1-2-3-27 (area impianto di circa 53.380 mq), foglio 16 mappali 17-18-92-93-98 e foglio 23 mappali 1-48-49-50-236-271-274-290-325 (metanodotto di connessione alla rete di distribuzione nazionale SNAM, di circa 1,180 km di lunghezza);*

- all'istanza è stato allegato il progetto definitivo del metanodotto di connessione, redatto dalla società SNAM RETE GAS s.p.a., ai fini dell'approvazione quale opera strettamente connessa all'impianto di produzione di biometano, che dovrà essere realizzato ed esercito esclusivamente da Snam Rete Gas s.p.a., come dichiarato dalla stessa con nota acquisita al prot. n. 154778 del 28/08/2024;
- la società SNAM RETE GAS S.p.A. (deputata alla realizzazione ed all'esercizio dell'infrastruttura) svolge attività di trasporto del gas naturale ovvero attività di interesse pubblico (art.8 D.Lgs. 164/2000);
- il metanodotto di connessione non fa parte della Rete Nazionale dei Gasdotti la cui competenza è Ministeriale, l'opera ricade nel territorio di Piacenza (PC), pertanto la competenza relativa al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione ed all'esercizio, è posta in capo ad ARPAE-SAC Piacenza;
- il proponente con l'istanza ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (D.Lgs. 164/2000), l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (servitù di metanodotto e di passaggio) e l'occupazione temporanea delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori (D.P.R. 327/2001). A tal fine, è stato allegato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo i registri catastali; è stata richiesta altresì la dichiarazione di inamovibilità delle opere, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
- il proponente ha dichiarato che il gasdotto non è previsto nello strumento urbanistico del Comune di Sarmato (PC) e pertanto l'autorizzazione comporta variante al medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003, per la localizzazione dell'infrastruttura (gasdotto e opere connesse - area impiantistica PIDA pari a circa 250 mq ubicata nell'area di impianto) sullo strumento urbanistico, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal gasdotto e l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 17/04/2008 (complessivi 27,00 m);
- il progetto di cui all'istanza presentata con le note sopra citate prevede quanto segue:
  - a. Impianto di biometano - si sviluppa su una superficie di circa 5,3 ha, ed è costituito dalle seguenti strutture:
    - n. 7 vasche cilindriche verticali chiuse, realizzate in c.a. gettato in opera, aventi pianta circolare e dotate di cupola gasometrica; nello specifico:
      - n. 2 digestori - diametro (d) 28,80 m ed altezza al colmo (H) pari a 15,30 m;
      - n. 2 post digestori - diametro (d) 31,80 m ed altezza al colmo (H) pari a 15,55 m;
      - n. 3 vasche di stoccaggio di digestato liquido/tal quale coperte - diametro (d) 31,80 m ed altezza al colmo (H) pari a 15,35 m;
 su fondazioni profonde (pali trivellati), aventi diametro (d) pari a 1,20 m e lunghezza (L) pari a 8 m, realizzati mediante la tecnica del jet-grouting, con platea superficiale di coronamento in c.a.;
    - n. 1 palazzina uffici, avente dimensioni in pianta pari a circa 21,4 x 9,2 m ed altezza all'estradosso pari a circa 3 m, in struttura intelaiata (travi e pilastri) in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
    - sala pompe, sala quadri e sala controllo, aventi dimensioni in pianta pari a circa 16,1 x 12,9 m ed altezza all'estradosso pari a circa 3,8 m, in struttura intelaiata (travi e pilastri) in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
    - tramoggia di alimentazione reflui, avente dimensioni in pianta pari a circa 22,8 x 6,8 m ed altezza pari a circa 11 m;
    - tramoggia di alimentazione stocchi, avente dimensioni in pianta pari a circa 22,8 x 6,8 m ed altezza pari a circa 4,8 m;
    - vasca di miscelazione, avente diametro (d) 4,30 m ed altezza (H) pari a 3,30 m;
    - capannone stazione di separazione, avente dimensioni in pianta pari a circa 23,6 x 27,58 m ed altezza al colmo pari a circa 11 m, in struttura in acciaio, su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
    - capannone stoccaggio separato solido, avente dimensioni in pianta pari a circa 114,88 x 27,58 m ed altezza al colmo pari a circa 11 m, in struttura in acciaio, su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
    - locale caldaia termica, avente dimensioni in pianta pari a circa 6,17 x 2,55 m ed altezza pari a circa 2,60 m, in struttura in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.);

- locale gruppo elettrogeno, avente dimensioni in pianta pari a circa 4,70 x 1,70 m ed altezza pari a circa 2,00 m, in struttura in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- locale compressore, avente dimensioni in pianta pari a circa 6 x 2,45 m ed altezza pari a circa 2,40 m, in struttura in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- cabina REMI, avente dimensioni in pianta pari a circa 7,10 x 2,20 m ed altezza pari a circa 2,60 m, in struttura in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- vasca carico botti, avente dimensioni in pianta pari a circa 5,25 x 2,10 m ed altezza pari a circa 2,70 m, in struttura in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- riserva idrica e gruppo antincendio, avente dimensioni in pianta pari a circa 17,20 x 2,50 m ed altezza pari a circa 3,50 m, in struttura in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- cabina di consegna (linea alimentazione rete elettrica), avente dimensioni in pianta pari a circa 6,70 x 2,50 m ed altezza pari a circa 2,50 m, in struttura prefabbricata, su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- cabina di trasformazione MT/BT (linea alimentazione rete elettrica), avente dimensioni in pianta pari a circa 7,0 x 2,50 m ed altezza pari a circa 2,70 m, in struttura prefabbricata, su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- vasca bacino di laminazione, avente dimensioni in pianta pari a circa 19,40 x 7,40 ed altezza pari a circa 3,70 m, in setti in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.), con recapito finale delle portate nel Rio Magnano, situato ad ovest dell'area di impianto;
- capannone stoccaggio balloni, avente dimensioni in pianta pari a circa 120,70 x 23,10 ed altezza al colmo pari a circa 8,60 m, in struttura in acciaio, su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- trincea di stoccaggio coperta, avente dimensioni in pianta pari a circa 20,60 x 2,40 ed altezza al pari a circa 7,20 m, in struttura prefabbricata, su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- locale punto di consegna SNAM (metanodotto), avente dimensioni in pianta pari a circa 5,30 x 2,90 ed altezza al colmo pari a circa 3,30 m, da realizzare in struttura in c.a. su fondazioni superficiali (platea in c.a.), su area impiantistica PIDA (punto di intercettazione con discaggio di allacciamento);
- capannone deposito temporaneo rifiuti, avente dimensioni in pianta pari a circa 10 x 10 ed altezza al colmo pari a circa 4 m, in struttura in acciaio, su fondazioni superficiali (platea in c.a.);
- trincea di stoccaggio scoperta, avente dimensioni in pianta pari a circa 4250 mq e setti perimetrali di contenimento su tre lati;

L'area di impianto sarà delimitata con arginature perimetrali realizzate mediante la tecnica della "terra armata" (terreno + geogriglie) e con piantumazione superficiale di alberature, finalizzate alla riduzione dell'impatto visivo delle opere in progetto; le arginature avranno due tipologie di sezioni S1 e S2 di altezza pari a 3 m da piano campagna e sezione trapezoidale con basi rispettivamente 22,80 m - 21,00 m e 5,00 m - 3,00 m, con volumi di materiale impiegato pari a circa 20.000 mc (derivanti da operazioni di sbancamento preliminare dell'area di intervento).

Le aree saranno in parte pavimentate e dotate di strada di accesso carrabile attraverso la viabilità ordinaria - Via dell'Innovazione - strada a servizio della nuova area produttiva prevista dalla pianificazione comunale - in collegamento alla S.S. 10 Padana Inferiore.

L'impianto è dimensionato per trattare 69.100 t/a (189 t/d) tra biomasse agricole, reflui zootecnici e sottoprodotti dell'industria agroalimentare, inviati ad un processo di digestione anaerobica per la produzione di biogas. Il biogas verrà purificato, convertito in biometano e immesso in metanodotto della rete SNAM per un quantitativo pari a 500 Sm<sup>3</sup>/h. Parte del biogas prodotto verrà invece utilizzato per l'alimentazione del cogeneratore a copertura degli autoconsumi dell'impianto.

A servizio dell'impianto è prevista la perforazione di un nuovo pozzo ad uso industriale, igienico-sanitario ed antincendio, avente una profondità di circa 29 metri. La portata massima istantanea prevista è di 4 l/s per una volumetria estratta massima di circa 20.504 mc annui.

#### b. Metanodotto di connessione

- La realizzazione dell'opera in progetto ha come scopo quello di connettere l'impianto di biometano alla rete di gasdotti SNAM S.p.A., finalizzato all'immissione in rete di biometano prodotto nel medesimo impianto, su specifica richiesta di accesso al sistema di distribuzione gas naturale;
- l'opera in progetto denominata "Allacciamento Usi industriali - APIS PC1 Società agricola s.r.l. - DN 100 (4") - 12 bar" sarà ubicata nel Comune di Sarmato (PC) e consiste nella realizzazione di un metanodotto avente diametro nominale DN 100 (4") ed una lunghezza complessiva pari a circa 1180,00 m, il quale sarà

collegato al metanodotto in esercizio denominato “Allacciamento Eridania - DN 100 (16)”); nello specifico il progetto prevede la realizzazione di:

- due aree impiantistiche denominate PIDA (punto di intercettazione con discaggio di allacciamento) e PIDS (punto di intercettazione e derivazione semplice) – terminale di collegamento al gasdotto in esercizio, aventi superfici rispettivamente di circa 250 mq e 45 mq (quest’ultima in ampliamento dell’area impiantistica esistente) costituite da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente interrati; le aree saranno in parte pavimentate con autobloccanti prefabbricati e dotate di piazzole di accesso carrabile; tali aree saranno opportunamente recintate (muro di cinta con rete in grigliato);
- un edificio tipo B5 in c.a. in area impiantistica PIDA, avente superficie pari a circa 16 mq ed altezza al colmo pari a circa 3,30 m, nel quale saranno installate le attrezzature per il monitoraggio dei flussi di biometano in immissione dall’impianto.

La realizzazione delle opere previste in progetto (impianto biometano e metanodotto di connessione), richiede l’esecuzione di movimenti terra legati essenzialmente alle fasi di apertura delle aree di lavoro, di realizzazione delle trincee per posa del metanodotto e delle fondazioni delle strutture; sono stati stimati dei volumi di materiale escavato pari a circa 42000 mc.

#### c. Interferenze con opere di pubblico interesse

Il progetto interferisce con opere di pubblico interesse, di competenza delle seguenti società/Enti:

- rete di pubblico acquedotto e fognatura - società IRETI S.p.a.;
  - rete distribuzione gas - società AP RETI GAS S.p.a.;
  - linea ferroviaria Alessandria - Piacenza (km 80+187) - società R.F.I. S.p.a.;
  - corsi d’acqua - Rio Magnano, Rio Barino e canali appartenenti al reticolo minore di bonifica - consorzio di Bonifica di Piacenza;
  - viabilità statale - S.S. 10 Padana Inferiore (km 173+790) - società A.N.A.S. S.p.a.;
  - viabilità comunale - Via Sacchello - Via dell’Innovazione - Comune di Sarmato (PC);
  - infrastrutture elettriche (elettrodotti MT/BT e AT) - società E-distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a.;
  - infrastrutture TLC - società Infratel Italia S.p.a, Open Fiber S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.;
- per tali interferenze è stato richiesto specifico nulla osta agli Enti/Soggetti competenti;

- dal punto di vista urbanistico, le aree interessate dalla realizzazione del progetto sono tipizzate dagli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Sarmato come “agricole” nello specifico:
  - area impianto - Zona E1 - “Agricola normale” (art 3.2.21 N.T.A. del R.U.E.) - giusto certificato di destinazione urbanistica n. 14/2024 - prot. 4950 del 30/05/2024, allegato all’istanza (prot. ARPAE n. 108978 del 13/06/2024);
  - aree metanodotto - “ambiti agricoli periurbani” (art. 27 del PSC);
- dal punto di vista vincolistico:
  - le aree oggetto di intervento (impianto di biometano e metanodotto di connessione) non sono interessate da vincoli ambientali (parchi, zone SIC-ZPS, zone ZSC ecc.); tuttavia, essendo le aree dell’impianto di biometano (foglio 23 mappali 1-2-3-27) collocate in prossimità di una “Zona di particolare protezione” - Sito Rete Natura 2000 denominato “ZSC/ZPS - IT 4010018 Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” è stata richiesta una valutazione di incidenza (VINCA), di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale;
  - l’impianto di biometano si colloca in prossimità di aree interessate dal progetto “Interventi relativi al sistema di adduzione acque alle vasche della ZPS”, previsti dall’Accordo Territoriale tra Provincia di Piacenza e Comune di Sarmato per l’attuazione delle previsioni di piano del PTCP (Delibera n. 18 del Consiglio Provinciale del 12/2/2012), pertanto per eventuali interferenze con tale progetto, è stato richiesto specifico parere, di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale e della Provincia di Piacenza;
  - l’area sulla quale verrà realizzato l’impianto di produzione di biometano ricade parzialmente in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (fascia tutelata - art. 142 – c.1 - bosco) e pertanto è stata presentata dal proponente istanza di autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Sarmato (PC);
  - il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n. 2027-P del 26/02/2024 indirizzata al proponente (trasmissa a questo Servizio con nota prot. ARPAE n. 129377 del 15/07/2024) a seguito di comunicazione inviata

dal proponente con PEC del 21/02/2024, come previsto dal punto 13.3 del DM 10/09/2010 per la verifica della sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, ha comunicato, con riferimento agli aspetti di tutela archeologica che “[...] a carico dell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela in essere e in itinere ai sensi della normativa vigente” mentre per gli aspetti di tutela architettonica e paesaggistica che “[...] In merito alle tutele sotto il profilo architettonico non si rilevano beni e/o zone tutelati o in itinere ai sensi della Parte Seconda del Codice, mentre sotto il profilo paesaggistico si rileva che i mappali 1,2 e 3 (i primi due parzialmente e il n. 3 interamente) ricadono in area tutelata, ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g) della parte Terza del Codice, per effetto della presenza di un'area boscata non governata o irregolare di Robinia ricompresa nella carta forestale dell'Emilia Romagna [...]”;

**Considerato che** la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. ha presentato:

- la documentazione allegata all'istanza sopra richiamata e successive integrazioni assunte ai prott. ARPAE nn. 151825, 151826, 151827, 151828, 151829, 151830, 151832 del 22/08/2024 composta dagli elaborati previsti dal D.M. 10/09/2010;
- per le aree su cui verrà realizzato l'impianto di biometano (foglio 23 mappali 1-2-3-27 identificati al NCT del comune di Sarmato - PC):
  - un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 08/05/2023 - registrato a Pavia (PV) in data 15/05/2023 n. 7339 serie IT e trascritto a Piacenza in data 16/05/2023 ai nn. 6991/5274 (allegato all'istanza - prot. ARPAE n. 86765 del 13/05/2024);
  - un contratto preliminare di cessione onerosa di capacità edificatoria delle aree di cui al foglio 6 mappali 45-47 e foglio 8 mappale 37 - identificate al NCT del Comune di Sarmato (PC), stipulato in data 11/06/2024 e registrato a Bolzano (BZ) in data 12/06/2024 al n. 557 serie 3X, in quanto sulle aree di impianto risulta necessario incrementare la superficie utile edificabile, al fine di poter realizzare le opere in progetto e soddisfare i requisiti edilizio-urbanistici previsti dalle norme tecniche di settore (allegato alla documentazione a completamento - prot. ARPAE n. 108978 del 13/06/2024);
  - una dichiarazione di impegno, da parte del legale rappresentante, alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo di vincolo di destinazione d'uso per costruzioni in territorio rurale, finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire) di competenza del comune di Sarmato (PC), per le opere in progetto (allegato alla documentazione a completamento - prot. ARPAE n. 108978 del 13/06/2024);
- il progetto definitivo del metanodotto di connessione, redatto dalla società SNAM RETE GAS S.p.a. (deputata alla realizzazione ed all'esercizio dell'infrastruttura), già richiamato in premessa (allegato all'istanza - prot. ARPAE n. 86803 del 13/05/2024 ed alla documentazione a completamento - prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024), a seguito di un “accordo di cooperazione” stipulato tra le parti in data 03/05/2023, per la predisposizione ai fini autorizzativi degli elaborati progettuali, allegato all'istanza;
- per le aree su cui verrà realizzato il metanodotto di connessione (identificati al foglio 16 mappali 17-18-92-93-98 e foglio 23 mappali 1-48-49-50-236-271-274-290-325 del NCT del comune di Sarmato - PC), non in disponibilità, la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 387/2003 e dal D.P.R. 327/2001 e della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica del comune di Sarmato (PC), finalizzata alla rappresentazione del metanodotto sugli elaborati di piano;
- la richiesta al Ministero del Made in Italy - Dipartimento per le comunicazioni - di nulla osta alla costruzione di condutture elettriche di impianto ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e D.Lgs n. 259/2003 (ex art. 95 del D.Lgs 1 agosto 2003 n° 259 sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n° 207 dell'8 novembre 2021) - (allegata all'istanza - prot. ARPAE n. 86756 del 13/05/2024);
- la dichiarazione del progettista “di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi”, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 di semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - UNMIG per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e del metanodotto di connessione (allegata all'istanza - prot. ARPAE n. 86765 del 13/05/2024 ed alla documentazione a completamento - prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024);
- la dichiarazione del progettista “che l'ubicazione dell'impianto e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed all'esercizio del progetto è localizzata ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto”



*pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune)" - ANSFISA (ex USTIF) - (allegata all'istanza - prot. ARPAE n. 86765 del 13/05/2024);*

- la dichiarazione del progettista che *"non sussistono le condizioni per avviare l'iter valutativo da parte di ENAC e che l'intervento in progetto non interferisce con gli aeroporti ed i sistemi di comunicazione/ navigazione /RADAR di ENAV SPA."* sulla base del report rilasciato dall'utility di pre-analisi pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) - (allegata alla documentazione a completamento - prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024);
- l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 1 agosto 2003 n° 259 (ex art. 95 del D.Lgs 1 agosto 2003 n° 259 sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n° 207 dell'8 novembre 2021) per il metanodotto di connessione, a firma del progettista - (allegata alla documentazione a completamento - prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024).
- la dichiarazione di impegno alla presentazione di apposita fidejussione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto (allegata all'istanza prot. ARPAE n. 86765 del 13/05/2024);
- l'elaborato *"29\_Dichiarazione di non assoggettabilità a VIA"* - allegato all'istanza prot. ARPAE n. 86765 del 13/05/2024, in cui ha dichiarato che il progetto non è soggetto a screening, in quanto *"[...] l'iniziativa progettuale di cui all'istanza sopramenzionata non ricade in alcuna tipologia di progetto sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 4/2018 e s.m.i.[...]"*;
- gli elaborati di progetto, relazione descrittiva e note esplicative sull'inserimento ambientale e per la variante urbanistica del comune di Sarmato (PC), nonché elaborato catastale in scala 1:2000 riportante il metanodotto e piano particellare di esproprio con l'elenco delle aree da espropriare e dei proprietari (allegati all'istanza prot. ARPAE n. 86803 del 13/05/2024, alla documentazione a completamento prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024 e documentazione integrativa prott. ARPAE nn. 151825, 151829, 151830, 151832 del 22/08/2024);
- gli elaborati di progetto (allegati all'istanza – prott. ARPAE nn. 86765, 86776, 86768, 86778, 86783, 86786, 86788, 86790, 86796, 86803 del 13/05/2024, alla documentazione a completamento – prott. ARPAE n. 108978, 108993 del 13/06/2024, ed alla documentazione integrativa - prot. ARPAE nn. 151826, 151827, 151228, 151829, 151830, 151832, 151825 del 22/08/2024) per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire) alla realizzazione delle opere (impianto biometano e metanodotto di connessione) ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., parere per variante agli strumenti urbanistici (metanodotto), parere/valutazione sismica, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e L.R. 19/2008, concessione esecuzione scavi su viabilità comunale (Via Sacchello), concessione per accesso carraio indiretto ad area impiantistica (PIDA) da viabilità esistente (Via Sacchello) e diretto all'area di impianto di biometano da viabilità esistente, autorizzazione paesaggistica e provvedimenti per l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), di competenza del Comune di Sarmato (PC);
- gli elaborati di progetto (allegati all'istanza - prott. ARPAE nn. 86796 e 86803 del 13/05/2024) per la valutazione di conformità antincendio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;
- l'istanza di AUA e relativi elaborati progettuali, (allegati all'istanza – prott. ARPAE nn. 86765, 86776, 86768, 86778, 86783, 86786, 86788, 86790, 86796, 86803 del 13/05/2024, alla documentazione a completamento – prott. ARPAE nn. 108978, 108993 del 13/06/2024, ed alla documentazione integrativa - prot. ARPAE nn. 151826, 151827, 151228, 151829, 151830, 151832, 151825 del 22/08/2024), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici emissioni in atmosfera, scarichi, utilizzazione agronomica e rumore, di competenza dell'ARPAE SAC di Piacenza;
- l'istanza di concessione di acque pubbliche ad uso extra domestico e relativi elaborati progettuali (allegati all'istanza - prott. ARPAE nn. 86765, 86768 e 86776 del 13/05/2024 ed alla documentazione integrativa - prot. ARPAE n. 151826 del 22/08/2024), successivamente integrata e sostituita con nota prot. ARPAE n. 161072 del 06/09/2024, per la realizzazione di un pozzo, ad uso industriale ed igienico ed assimilati, di competenza dell'ARPAE SAC di Piacenza;
- l'istanza di autorizzazione paesaggistica e relativi elaborati progettuali (allegati all'istanza - prot. ARPAE n. 86776, del 13/05/2024) per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/20024 (area impianto biometano ricadente parzialmente in fascia tutelata - art. 142 – c.1 - bosco), di competenza del comune di Sarmato (PC);
- gli elaborati di progetto per richiesta di nulla osta/parere (allegati all'istanza - prott. ARPAE nn. 86776 e 86783 del 13/05/2024) per lo scarico diretto nel Rio Magnano, delle portate provenienti dal bacino di laminazione dell'impianto di biometano, di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

- gli elaborati di progetto (allegati all'istanza – prott. ARPAE nn. 86765, 86776, 86768, 86778, 86783, 86786, 86788, 86790, 86796, 86803 del 13/05/2024, alla documentazione a completamento – prott. ARPAE nn. 108978, 108993 del 13/06/2024, ed alla documentazione integrativa - prot. ARPAE nn. 151826, 151827, 151228, 151829, 151830, 151832, 151825 del 22/08/2024) per richiesta di nulla osta/parere per interferenze con opere di pubblico interesse, di competenza delle società/Enti, di cui al succitato punto c);

**Atteso che**, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003 comprende, tra i vari titoli abilitativi richiesti, anche l'endoprocedimento relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di competenza di questo Servizio, per i seguenti titoli ambientali:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- **comunicazione di utilizzazione agronomica** degli effluenti di allevamento e del digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - **autorizzazione allo scarico**, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Magnano";
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - **comunicazione** di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

**Visto che**, in relazione alla procedura per l'autorizzazione e alle procedure espropriative, definite dal D.Lgs. 387/2003, D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002, è stato svolto il seguente iter procedimentale:

- con nota prot. n. 98005 del 28/05/2024, questo Servizio ha richiesto alla società istante documentazione a completamento;
- in data 13/06/2024 - prott. ARPAE nn. 165879 e 165894, è pervenuta la documentazione a completamento e perfezionamento dell'istanza;
- ritenuta completa l'istanza rispetto i contenuti previsti dal DM 10/09/2010, con nota protocollo n. 115123 del 21/06/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 della L.241/90 al proponente e agli Enti competenti;
- con note prott. nn. 115373, 115381, 115363, 115358, 115314, 115336, 115344, 115321, 115325 del 24/06/2024 trasmesse con lettera raccomandata A.R. n. 66555751480-7, n. 66555751479-5, n. 66555751478-3, n. 66555751481-8, n. 66555751483-0, n. 66555751484-1, n. 66555751482-9, n. 66555751485-2 e n. 66555751486-3 in data 02/07/2024 (conservate agli atti) e nn. 115409, 115402, 115306, 115393 del 24/06/2024 (trasmesse con PEC in pari data), è stato comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai proprietari delle aree private (identificate al foglio 16 mappali 17-18-92-93-98 e foglio 23 mappali 1-48-49-50-236-271-274-290-325 del NCT del Comune di Sarmato) interessate dalla realizzazione del metanodotto di connessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 241/90, dell'art. 11 c. 2 e art. 16 c. 4 del DPR n. 327/2001 nonché dell'art. 9 della Legge Regionale n. 37/2002;
- l'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato, sul BURERT n. 215 del 03/07/2024, sul quotidiano "Il Resto del Carlino", diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, in pari data, sul sito di ARPAE dal 03/07/2024 al 03/08/2024 e all'albo pretorio on-line del Comune di Sarmato (PC) dal 03/07/2024 al 03/08/2024;
- a seguito delle suddette pubblicazioni sono pervenute:
  - n. 2 richieste di visione degli elaborati progettuali – prott. ARPAE n. 120507 del 01/07/2024 (per i terreni identificati al foglio 23 mappali 49 e 50) e n. 126961 del 10/07/2024 (per i terreni identificati al foglio 23 mappale 274); a seguito di tali richieste, la documentazione di interesse è stata messa a disposizione presso gli uffici del SAC dell'ARPAE di Piacenza in data 05/07/2024 e 12/07/2024 – giusta verbale di presa visione degli atti (i cui contenuti si richiamano integralmente). Inoltre, sono stati estratti e consegnati copia degli elaborati (stralcio planimetria aree in asservimento/occupazione);
  - la nota prot. ARPAE n. 141245 del 01/08/2024, con cui il curatore fallimentare dei terreni di cui al foglio 16 mappale 17 e foglio 23 mappali 236, 271, 274 e 290 identificati al NCT del comune di Sarmato (PC), ha comunicato che i medesimi terreni sono stati oggetto di vendita (Decreto di Trasferimento del Tribunale di Piacenza del 27/05/2024);
  - n. 1 osservazione - prot. ARPAE n. 143592 del 06/08/2024 da parte dei proprietari dei terreni

identificati al foglio 16 mappale 98 e foglio 23 mappale 48; nello specifico sono state proposte n. 2 modifiche planimetriche del tracciato del metanodotto in progetto, come indicato nell'elaborato *"Inquadramento proposta tracciati alternativi per biometano"*, allegato alla nota.

L'osservazione e le relative controdeduzioni fornite dalla Società proponente e dal Consorzio di Bonifica di Piacenza (acquisite agli atti come nel seguito precisato) sono state valutate nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 07/10/2024, ad esito della quale le proposte di modifica progettuale del metanodotto non sono state ritenute meritevoli di accoglimento, per motivi di incompatibilità con le disposizioni tecniche vigenti.

- con nota prot. n. 145083 del 07/08/2024 trasmessa con lettera raccomandata A.R. n. 66555751505-6 in data 09/08/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione al nuovo proprietario delle aree identificate al foglio 16 mappale 17 e foglio 23 mappali 236, 271, 274 e 290 del NCT del comune di Sarmato (PC), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 241/90, dell'art. 11 c. 2 e art. 16 c. 4 del DPR n. 327/2001 nonché dell'art. 9 della Legge Regionale n. 37/2002;

**Visto altresì che**, in relazione all'istanza di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001, tramite escavazione di n. 1 pozzo ad uso igienico ed assimilati, quale endoprocedimento nell'ambito dell'istanza di autorizzazione unica art. 12 del D.lgs n. 387/2003:

- questo Servizio ha condotto l'iter istruttorio attribuendo all'istanza il codice pratica n. PC24A0048 gestito con il fascicolo informatico Sinadoc 31022/2024;
- l'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato, sul BURERT n. 296 del 25/09/2024;
- non sono pervenute, entro i termini di legge, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione.

**Considerato inoltre che**, come previsto dell'art. 12 c.4 del D.lgs. 387/2003, l'Autorizzazione Unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ARPAE S.A.C. di Piacenza in qualità di autorità procedente, al fine di acquisire i necessari pareri, nulla-osta, atti di assenso o pareri comunque necessari per l'adozione del provvedimento di autorizzazione unica, con nota prot. n. 117126 del 25/06/2024 successivamente rettificata con nota prot. n. 118307 del 27/06/2024, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti/Aziende coinvolti per le relative competenze;

**Viste:**

- la nota prot. n. 131816 del 18/07/2024 con cui sono stati sospesi i termini del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della L. 241/1990 e trasmesse al proponente le note di richiesta di integrazione documentale pervenute da parte:
  - della società Infratel Italia S.p.a. - prot. ARPAE n. 123947 del 05/07/2024;
  - del Comune di Sarmato - Ufficio Tecnico - prot. ARPAE n. 126692 in data 10/07/2024;
  - della Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali - prot. ARPAE n. 127265 in data 11/07/2024;
  - del Servizio Territoriale dell'ARPAE di Piacenza - prot. n. 128041 in data 12/07/2024.Alla medesima nota è stata allegata la richiesta di integrazioni formulata da parte di questo Servizio e comunicati i termini entro i quali trasmettere quanto sopra richiesto (**30 giorni**);
- la nota prot. n. 135314 del 24/07/2024 con cui sono state trasmesse al proponente, le ulteriori richieste di integrazioni pervenute e ritenute da considerare, seppure oltre il termine stabilito dalla nota di indizione della Conferenza di Servizi, da parte dei seguenti Enti:
  - il Parco dell' Emilia Occidentale - acquisita al prot. ARPAE al n. 132707 in data 19/07/2024;
  - l'AUSL di Piacenza - acquisita al prot. ARPAE al n. 133557 in data 22/07/2024;
- la nota del 31/07/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 140811 in data 01/08/2024, con cui il proponente ha inoltrato istanza di proroga dei termini (30 gg) per la presentazione della documentazione, in considerazione delle numerose integrazioni da produrre;
- la nota prot. ARPAE n. 140809 del 01/08/2024, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica - Ambiente - Polizia Locale del Comune di Sarmato ha comunicato che *"[...] la trasmissione degli atti notarili relativi al trasferimento della proprietà o all'ottenimento comunque di diritti reali sull'area oggetto di edificazione, nonché al trasferimento del potere edificatorio ed al vincolo di destinazione d'uso degli immobili è da*

*intendersi debba tassativamente avvenire prima del rilascio del Permesso di Costruire e, quindi, dell'Autorizzazione Unica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma 4 bis del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387.”;*

- la nota prot. n. 142739 del 05/08/2024 , con cui questo Servizio ha accordato l'ulteriore periodo richiesto (30 gg) per la consegna della documentazione integrativa, fissando il nuovo termine per la trasmissione della documentazione, per il 16/09/2024;
- la nota prot. n. 155481 del 28/08/2024, con cui questo Servizio, ha trasmesso al proponente la nota del Responsabile del Settore Urbanistica - Ambiente - Polizia Locale del Comune di Sarmato (prot. ARPAE n. 140809/2024) e contestualmente richiesto un aggiornamento in merito allo stato di stipula dei contratti necessari per accertare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a comprovare la disponibilità del suolo, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, nonché la capacità edificatoria per la realizzazione dell'impianto;
- la nota prot. n. 155626 del 29/08/2024, con cui sono state richieste al proponente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute con nota prot. ARPAE n. 143592/2024, fissando i termini per la trasmissione delle medesime, al 16/09/2024;
- la nota prot. ARPAE nn. 151826, 151827, 151828, 151829, 151830, 151832 del 22/08/2024, con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- la nota prot. n. 155908 del 29/08/2024, successivamente integrata con nota prot. n. 159724 del 04/09/2024, con cui sono state trasmesse agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi le succitate integrazioni, fissando i termini perentori per la trasmissione delle determinazioni di competenza, al **27/09/2024**;
- la nota prot. ARPAE n. 157891 del 02/09/2024, con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza, con riferimento alle osservazioni pervenute dai parte dei proprietari di cui alla nota prot. ARPAE n. 143592/2024, ha comunicato che *“[...] le due proposte delle ditte K.H., K.A. e N.E. relative alla modifica del tracciato di progetto del metanodotto della società APIS PC1 società agricola s.r.l., non sono compatibili con la presenza del canale di bonifica Rio Magnano tombinato.[...]”*;
- la nota prot. ARPAE n. 159229 del 04/09/2024, con cui la società proponente (per conto della società SNAM RETE GAS S.p.a. deputata alla realizzazione del metanodotto di connessione), ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni presentate con nota prot. ARPAE n. 143592/2024;
- la nota prot. n. 165569 del 13/09/2024, con cui questo Servizio ha trasmesso agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, per le valutazioni di competenza, le controdeduzioni pervenute con prot. ARPAE n. 159229/2024 e la nota del Consorzio di Bonifica (prot. ARPAE n. 157891/2024), nelle quali si evidenzia l'impossibilità di accogliere le proposte di modifica del tracciato del metanodotto per motivi di incompatibilità con le disposizioni tecniche vigenti;
- la nota prot. n. 165781 del 16/09/2024, con cui sono stati richiesti al proponente ulteriori chiarimenti relativamente all'endoprocedimento di AUA di competenza di questo Servizio, nello specifico per i titoli ambientali “emissioni in atmosfera” e “scarichi idrici”;
- la nota prot. ARPAE nn. 165879, 165894, 165909 del 16/09/2024, con cui il proponente ha trasmesso i chiarimenti richiesti;
- la nota prot. n. 168068 del 18/09/2024, con cui sono stati trasmessi agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi i succitati chiarimenti ed i pareri degli Enti già pervenuti, confermando i termini perentori per la trasmissione delle determinazioni di competenza, al **27/09/2024**;
- la nota prot. n. 169906 del 20/09/2024, con cui è stato trasmesso agli Enti, il parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza - prot. n. 10149-P del 17/09/2024 (prot. ARPAE n. 167183 di pari data);
- la nota prot. ARPAE n. 170489 del 23/09/2024, con cui il comitato “RinnoviAMO Sarmato” nella persona del sig. B.F. (Presidente e portavoce del comitato), in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, ha richiesto, ai sensi dell'art. 9 della L. 241/1990, di intervenire nel procedimento con le modalità di cui all'art. 10 della medesima Legge ed ha pertanto richiesto di prendere visione degli atti relativi al procedimento in oggetto e contestualmente ha depositato una memoria scritta/osservazioni al progetto di che trattasi;
- la nota prot. n. 171566 del 24/09/2024, con cui questo Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 241/1990, ha accolto la richiesta del comitato confermando la disponibilità a rendere accessibili i documenti del procedimento in questione e contestualmente ha comunicato la data per la visione degli atti, fissata per il 25/09/2024 ore 14.30, presso l'Ufficio “AUA - Autorizzazioni Settoriali ed Energia” di questa Agenzia. Nella data fissata sono stati visionati gli elaborati a corredo della Relazione tecnica

generale, l'incontro è stato oggetto di apposito *"verbale di presa visione"* redatto e sottoscritto dai funzionari incaricati di ARPAE e dai rappresentanti del comitato - trasmesso con nota prot. Arpae n. 173001 del 26/09/2024;

- la nota prot. n. 8312 del 25/09/2024 (prot. ARPAE n. 172357 di pari data), con cui è pervenuta la richiesta di parere tecnico per la matrice rumore, da parte del Responsabile Urbanistica - Ambiente - Polizia Locale del Comune di Sarmato, trasmessa da questo SAC al Responsabile del Servizio Territoriale di ARPAE - APA Ovest con nota prot. n. 175929 del 01/10/2024. Tale parere è stato reso dal Servizio Territoriale al Comune con nota di prot. n. 178984 del 04/10/2024;
- la nota prot. n. 173057 del 26/09/2024 con cui è stata trasmessa agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi la memoria scritta/osservazioni depositata dal comitato "RinnoviAMO Sarmato" (prot. ARPAE n. 170489/2024), per le valutazioni di competenza;
- la nota prot. n. 174547 del 27/09/2024, con cui questo Servizio ha riscontrato la nota trasmessa dal proponente - prot. ARPAE n. 171181 del 24/09/2024 - contenente alcune precisazioni in merito alla trasmissione dei contratti definitivi necessari per accertare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a comprovare la disponibilità del suolo e la capacità edificatoria. Nello specifico, questo Servizio ha informato il proponente che, in base alle norme nazionali (art. 12 c.4 bis D.Lgs.387/2003) circolari e indirizzi regionali (disponibili anche sul sito web della Regione), è idoneo il *"contratto preliminare in forma pubblica e trascritto"* per la conclusione della Conferenza di Servizi, restando ferma la successiva stipula del contratto definitivo e relativa trascrizione nei registri immobiliari prima del rilascio dell'autorizzazione unica;
- le note dei Comuni di Calendasco (prot. ARPAE n. 169662 del 20/09/2024), Castel San Giovanni (prot. ARPAE n. 172598 del 25/09/2024) e Borgonovo Val Tidone (prot. ARPAE n. 174964 del 30/09/2024) di richiesta informazioni, alle quali il SAC di ARPAE ha dato riscontro con nota prot. ARPAE n. 178338 del 3/10/2024;

**Preso atto che:**

- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta con nota prot.n. con nota prot. n. 117126 del 25/06/2024 (rettificata con nota prot. n. 118307 del 27/06/2024), sono pervenuti ad ARPAE SAC di Piacenza entro il **27/09/2024** i seguenti pareri, nulla-osta e le determinazioni degli Enti convocati alla Conferenza di Servizi:

ENTE	AUTORIZZAZIONE - PARERE - NULLA OSTA - ALTRO ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
<b>Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile</b>	Nulla Osta - interferenze con attività minerarie - ex art. 320 e art. 321 D.Lgs. n.66/10	Prot. ARPAE n. 121315 del 02/07/2024	Le opere non interferiscono con aree sottoposte a concessione mineraria.
<b>Consorzio di Bonifica di Piacenza</b>	Parere idraulico	Prot. CBP n. 8066 del 02/07/2024 (prot. ARPAE n. 122094 del 03/07/2024)	Positivo con prescrizioni.
<b>Infratel Italia S.p.a.</b>	Parere per interferenza metanodotto con reti TLC esistenti	Prot. ARPAE n. 123947 del 05/07/2024	Positivo. (non risultano essere presenti cavidotti).
<b>Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA)</b>	Nulla Osta - interferenze con impianti fissi	Prot. n. 50473 del 05/07/2024 (prot. ARPAE n. 124321 di pari data) Prot. n. 62981 del 05/09/2024 (prot. ARPAE n. 160366 di pari data)	Positivo con prescrizioni.
<b>Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio</b>	Nulla Osta	M_D_MARNORD prot.n. 22553 del 12/07/2024 (prot. ARPAE n. 128482 del 12/07/2024)	Positivo con prescrizioni.
<b>AP RETI GAS</b>	Parere per interferenza metanodotto con reti di distribuzione gas esistenti	Prot. ARPAE n. 129430 del 15/07/2024 Prot. ARPAE n. 159862 del 05/09/2024	Positivo (non sono presenti condotte gas e impianti in gestione).
<b>ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna - Servizi Idrici e Rifiuti</b>	Parere (derivazione destinata ad uso produttivo) art. 12 - R.R. n. 41/2001	Prot. ARPAE n. 141581 del 02/08/2024	Positivo.

RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale - Milano	Parere per eventuale interferenza impianto biometano con linea ferroviaria esistente (Alessandria- Piacenza - Km. 80+187)	Prot. n. RFI-VDO-DOIT-MI-ING\A001 1\P\2024\13602 del 02/08/2024 (prot. ARPAE n. 141818 di pari data)	Positivo con prescrizioni.
IREN acqua - IRETI acqua S.p.A.	Parere per interferenza con reti di acquedotto e fognatura esistenti.	Prot. n. RT011926-2024-P del 22/08/2024 (prot. ARPAE n. 152204 di pari data)	Positivo con prescrizioni.
Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza	Attestazione di conformità antincendio	Dipwvf.COM-PC prot. n. 11760 del 26/08/2024 (prot. ARPAE n. 154082 del 27/08/2024)	Positivo con prescrizioni. Conformità del progetto alla normativa antincendio (art.3 DPR 151/2011).
Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari	Nulla Osta	M_D_AEF374D prot. n. 18836 del 28/08/2024 (prot. ARPAE n. 155486 di pari data)	Positivo con prescrizioni.
Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea	Nulla Osta - interferenza con aree demaniali di interesse e navigazione aerea	Prot. M_D AM001 REG2024 – 21004 del 29/08/2024 (prot. ARPAE n. 1563888 del 30/08/2024)	Positivo con prescrizioni.
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza	Parere - aspetti di tutela paesaggistica e archeologica	Prot. MIC n. 10149-P del 17/09/2024 (prot. ARPAE n. 167183 di pari data)	<u>Tutela paesaggistica</u> : positivo. <u>Tutela archeologica</u> : positivo con prescrizioni. Nell'area interessata dal progetto non sussistono provvedimenti di tutela in essere o in itinere ai sensi della normativa vigente.
ARPAE SAC - Demanio	Concessione d'uso acque sotterranee tramite realizzazione di un pozzo - codice PC24A0048		Autorizzabile la perforazione finalizzata alla ricerca di acque sotterranee ex art. 16 R.R. n. 41/2001
Provincia di Piacenza - Servizio Territorio ed Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali	Parere - concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante perforazione di un nuovo pozzo	Prot. ARPAE n. 173159 del 26/09/2024	Positivo con prescrizioni.
ARPAE - APA Ovest - Servizio Territoriale di Piacenza	<u>Parere ai sensi del D.P.R. 120/2017</u> – terre e rocce da scavo; <u>Pareri tecnici per AUA</u> (emissioni in atmosfera, scarichi, emissioni odorigene, utilizzazione agronomica, rumore)	Prot. ARPAE n. 173450 del 26/09/2024	<b>Le numerose carenze e le rilevanti incongruenze evidenziate non consentono di esprimere una valutazione favorevole in merito all'istanza di AUA presentata.</b>
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale	<u>VInCA ai sensi della DGR 1174/2023, punto 3.2</u> - presenza del sito IT4010018 ZSC-ZPS "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" a nord dell'impianto. <u>Parere di competenza</u> per eventuale interferenza con il progetto "Interventi relativi al sistema di adduzione acque alle vasche della ZPS", previsti dall'Accordo Territoriale	Prot. n. 5095 del 26/09/2024 (prot. ARPAE n. 173772 del 27/09/2024)	<u>Valutazione di incidenza</u> : positiva. Si ritiene di poter escludere incidenze, dirette e/o indirette, temporanee e/o permanenti sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Rete Natura 2000 denominato "ZSC/ZPS IT4010018 FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO"; <u>Parere</u> : positivo. L'area ove

	(Delibera n.18 del Consiglio Provinciale del 12/2/2012).		sorgerà l'impianto si trova al di fuori dell'area individuata dall'Accordo Territoriale.
<b>Comune di Sarmato - Settore Urbanistica - Ambiente e Polizia Locale</b>	<u>Permesso di costruire</u> ai sensi del D.P.R. 380/01 (impianto biometano e opere connesse); <u>Parere</u> - variante agli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E. (metanodotto connessione); <u>Concessione</u> - scavi per realizzazione metanodotto su viabilità esistente (Via Sacchello); <u>Concessione</u> - accesso carraio indiretto ad area impiantistica PIDA (foglio 23 mappale 1) da viabilità esistente (Via Sacchello); <u>Concessione</u> - accesso carraio all'impianto di biometano (foglio 23 mappale 1-2-3-27) da viabilità esistente (Via Dell'Innovazione); <u>Autorizzazione paesaggistica</u> ai sensi del D.Lgs 42/2004 (area impianto biometano ricadente parzialmente in fascia tutelata - art. 142 – c.1 - bosco); <u>Assenso/valutazione sismica</u> ai sensi della L.R. 19/2008; <u>Provvedimenti di competenza per l'AUA</u> (emissioni in atmosfera, scarichi, emissioni odorigene, utilizzazione agronomica, rumore).	Prot. n. 8405 del 26/09/2024 (prot. ARPAE n. 173834 del 27/09/2024)	<b><u>Permesso di costruire: positivo condizionato.</u></b> <b><u>PDC n. C03/2024 (impianto biometano);</u></b> PDC n. C04/2024 (metanodotto); <u> Variante urbanistica</u> : positivo con prescrizioni; <u> Concessioni (scavi /accessi carrai)</u> : positivo con prescrizioni; <u> Autorizzazione paesaggistica</u> . <u> Assenso/valutazione sismica</u> : positivo con prescrizioni. <u> Provvedimenti di competenza per l'AUA</u> : positivo con prescrizioni.
<b>Provincia di Piacenza - Servizio Territorio ed Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali</b>	<u>Parere sulla variante urbanistica</u> (metanodotto); <u>Parere sismico</u> -art. 89 D.P.R. 380/2001;	Prot. ARPAE n. 174349 del 27/09/2024)	<u>Provvedimento del Presidente n. 119 del 27/09/2024</u> : positivo con prescrizioni.
<b>AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica</b>	Parere igienico-ambientale	Prot. n. 104395 del 27/09/2024 (Prot. ARPAE n. 174625 di pari data)	<b>Non si è in possesso di elementi sufficienti per esprimere, per quanto di competenza, una valutazione favorevole in merito al procedimento in argomento.</b>

**Dato atto che:**

- con nota prot. n. 175594 del 30/09/2024, sono stati trasmessi agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi i pareri pervenuti nonché, per opportuna conoscenza, la nota del Sindaco del Comune di Sarmato acquisita al prot. ARPAE n. 172914 del 26/09/2024 avente ad oggetto "Osservazioni Amministrazione Comunale", integrata con nota prot. ARPAE n. 173115 del 26/09/2024 - (Relazione prodotta da CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali);
- con nota prot. n. 175718 del 30/09/2024 trasmessa a tutti gli Enti partecipanti nonché al proponente, visti



i contenuti dei pareri, delle determinazioni e dei contributi istruttori aventi esito non favorevole o condizionato pervenuti, è stata convocata ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, secondo quanto previsto dal c. 6 dell'art. 14 bis della L.241/90, la prima riunione della Conferenza di Servizi sincrona per il giorno **07/10/2024 ore 10.00**;

**Visti:**

- il verbale della Conferenza di Servizi del 07/10/2024, i cui contenuti si richiamano integralmente, con cui sono stati evidenziati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione; nello specifico: "[...] a. *NON è dimostrato il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Reg. Reg.le n. 2/2024, dalla D.G.R. n. 1495/2011 e dal D.M. 25/2/2016 che rendono ammissibile l'utilizzazione agronomica del digestato ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, titolo autorizzativo incluso nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013; si richiamano le criticità discusse nella trattazione odierna e riportate nel presente verbale, nonché elencate nel parere del Servizio Territoriale di ARPAE prot. n. 173450 del 26/09/2024 e nel parere di AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 104395 del 27/09/2024.*  
*Non essendo dimostrata la natura "agricola" dell'attività dell'impianto, NON può essere conseguentemente rilasciato il titolo edilizio richiesto (permesso di costruire per attività agricola in territorio rurale - rif. nota prot. n. 8405 del 26/09/2024 del Responsabile del Settore Urbanistica - Ambiente e Polizia Locale del Comune di Sarmato, allegato al presente verbale).*  
*Tale motivo ostativo può ritenersi superabile qualora vengano fornite tutte le informazioni e la documentazione di cui alla trattazione della seduta odierna, riportata nel presente verbale, nonché dettagliatamente indicata nel parere del Servizio Territoriale di ARPAE (prot. ARPAE n. 173450 del 26/09/2024) e nel parere di AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica (prot. n. 104395 del 27/09/2024) allegati al presente verbale.*
- b. *NON è dimostrata la conformità dell'impianto in progetto ai requisiti previsti dalla D.G.R. 1495/2011 e dal Reg. Reg.le n. 2/2024 per il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio del digestato prodotto; nello specifico si richiamano le criticità elencate nella nota del Servizio Territoriale di ARPAE prot. n. 173450 del 26/09/2024.*  
*Tale motivo ostativo può ritenersi superabile qualora vengano fornite tutte le informazioni e la documentazione di cui alla trattazione della seduta odierna, riportata nel presente verbale, nonché dettagliatamente indicata nel parere del Servizio Territoriale di ARPAE allegato al presente verbale (prot. ARPAE n. 173450 del 26/09/2024).*
- c. *NON risulta sufficientemente garantita, sulla base delle stime modellistiche prodotte, la tutela delle abitazioni più prossime all'impianto rispetto alla possibilità di superamento della soglia di accettabilità di 1 U.O./m3 indicata dal D.M. 309/2023 per le vicine zone territoriali omogenee A e B e conseguentemente alla possibilità di esposizione della popolazione a esalazioni che possono costituire pericolo, danno o molestia; non è conseguentemente possibile il rilascio del titolo autorizzativo emissioni in atmosfera incluso nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013.*  
*Tale motivo ostativo può ritenersi superabile qualora vengano fornite congrue evidenze del rispetto della soglia di accettabilità succitata di cui al D.M. 309/2023, nel rispetto dei rilievi e delle indicazioni di cui alla trattazione della seduta odierna, riportata nel presente verbale, nonché indicati nel parere del Servizio Territoriale di ARPAE (prot. ARPAE n. 173450 del 26/09/2024) e nel parere reso dalla AUSL di Piacenza (prot. n. 104395 del 27/09/2024), allegati al presente verbale, e, in particolare, considerando nella simulazione modellistica tutte le sorgenti di odori, congruamente valutate nello scenario peggiore, ai sensi del suddetto D.M.[...]"*;
- la nota prot. mimit.AOO\_STV.U n. 86352 del 08/10/2024 (prot. ARPAE n. 181256 di pari data), con la quale il Ministero del Made in Italy ha comunicato al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Piacenza e per conoscenza alla Società proponente che, in virtù dell'entrata in vigore delle *nuove disposizioni dell'art. 56, co. 1, del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i.*, i soggetti interessati devono produrre la dichiarazione asseverata di un professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di TLC, che sostituisce il preventivo atto di assenso (nulla osta) dell'Ispettorato sul relativo progetto;
- la nota prot. n. 183651 del 10/10/2024, con cui è stato trasmesso agli Enti ed ad al proponente, il verbale della Conferenza di Servizi del 07/10/2024 e contestualmente comunicato che "[...] con ulteriore nota verrà convocata nuova riunione della Conferenza di Servizi nei termini previsti dall'art. 10-bis della L. 241/1990, successivamente al ricevimento delle eventuali osservazioni trasmesse da parte della Società proponente ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo. [...]"



- la nota prot. n. 183661 del 10/10/2024, con cui sono stati sospesi i termini del procedimento e comunicato alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, fissando il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, quale termine per presentare per iscritto osservazioni. Con la medesima nota è stato inoltre richiesto alla Società proponente di fornire riscontro documentale relativamente alle informazioni ed ai chiarimenti indicati nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, nonché in merito a quanto ulteriormente indicato nelle note del Servizio Territoriale di ARPAE - prot. n. 173450 del 26/09/2024 e della Ausl di Piacenza prot.n.174625 del 27/09/2024, allegate al verbale del 7/10/2024, relativamente alle matrici ivi indicate.
- la nota prot. ENAC-AER n. 151032-P del 15/10/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 186453 del 16/10/2024), con la quale l'ENAC ha richiesto integrazione documentale;
- le note del 19/10/2024 - prot. ARPAE nn. 189231 e 189234 del 21/10/2024, con cui la Società proponente, in riscontro alla comunicazione di cui all'art. 10 bis della L.241/90 (prot. ARPAE n. 183661/2024), ha trasmesso entro i termini stabiliti dal medesimo articolo, le osservazioni nonché il riscontro documentale richiesto;
- la nota prot. n. 190369 del 22/10/2024 trasmessa a tutti gli Enti partecipanti nonché al proponente, con la quale è stata convocata per il giorno **28/10/2024 ore 9.30**, la Conferenza di Servizi sincrona (seconda riunione) presso la sede ARPAE di Piacenza (via XXI Aprile n. 48 - Sala Farnese). Con la medesima nota è stata trasmessa la succitata documentazione prodotta dal proponente nonché gli ulteriori atti pervenuti da parte degli Enti coinvolti, nello specifico Ministero del Made in Italy (prot. ARPAE n. 181256 del 08/10/2024) ed E.N.A.C. (prot. ARPAE n. 186453 del 16/10/2024);
- le note prot. ARPAE n. 192555 e n. 192948 del 24/10/2024, con cui la Società proponente ha trasmesso rispettivamente al Ministero del Made in Italy, all'ENAC e per conoscenza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Piacenza, la documentazione di cui alle note prot. ARPAE n. 181256/2024 e n. 186453/2024 sopra richiamate;
- la nota prot. ARPAE n. 192286 del 24/10/2024, con cui il Comune di Sarmato - Ufficio della Sindaca, ha richiesto il posticipo della riunione di Conferenza motivato dalla necessità di visionare ed analizzare in un tempo congruo tutti i documenti trasmessi dalla Società proponente in riscontro alla suddetta comunicazione di cui all'art. 10 bis della L.241/90;
- la nota prot. n. 192818 del 24/10/2024, con cui questo Servizio, in un'ottica di collaborazione istituzionale, al fine di consentire la compiuta valutazione della nuova documentazione agli atti da parte di tutti gli Enti coinvolti, ha ritenuto di accogliere la suddetta richiesta ed ha posticipato la seduta della Conferenza di Servizi al **07/11/2024 ore 9.30**;
- la nota prot. ARPAE n. 193630 del 25/10/2024, con cui il proponente ha preso atto del rinvio della riunione della Conferenza di Servizi, comunicando che alcuni consulenti tecnici avrebbero potuto risultare indisponibili nella nuova data fissata con la nota di rinvio di cui al punto precedente;
- la nota prot. n. 195686 del 29/10/2024, con cui questo Servizio ha riscontrato la nota di richiesta di documentazione integrativa da parte di ENAC (prot. ARPAE n. 186453/2024) comunicando al medesimo Ente che la documentazione richiesta (oltre i termini perentori stabiliti dalla nota di indizione della Conferenza) è già stata presentata dal proponente con nota prot. ARPAE n. 108978 del 13/06/2024 (*Elab. "3\_APIIS\_DOC\_18 - Asseverazione non interferenza ENAC\_Rev 1"*);
- la nota prot. n. 195528 del 29/10/2024, con cui il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alle modifiche progettuali migliorative proposte dalla Società APIS PC1 società agricola s.r.l. a riscontro dei motivi ostativi emersi in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi, osservazioni contenenti alcune richieste di specificazioni inerenti la documentazione tecnica prodotta con le note prot. n. 189231/2024 e n. 189234/2024;
- la nota prot. n. 195785 del 29/10/2024, con cui questo Servizio, vista la suddetta nota prot. n. 195528/2024 del Servizio Territoriale di ARPAE, nonché quanto comunicato dal proponente nel riscontro del 25/10/2024, ha richiesto alla Società proponente le specifiche tecniche relative alle proposte progettuali migliorative succitate;
- la nota prot. ARPAE n. 199814 del 05/11/2024, con cui la Società proponente ha trasmesso le specifiche tecniche richieste;
- la nota prot. n. 200545 del 06/11/2024, con cui questo Servizio ha trasmesso la suddetta documentazione esplicativa (prot. n. 199814/2024) agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, per l'espressione delle determinazioni di competenza;

**Evidenziato che**, con riferimento ai motivi ostativi indicati nella nota prot. ARPAE n. 183661 del 10/10/2024, la società proponente, con note prott. ARPAE nn. 189231 e 189234 del 21/10/2024 e successiva comunicazione contenente specifiche tecniche acquisite al prot. ARPAE n. 199814 del 05/11/2024, ha proposto delle modifiche migliorative al progetto, in riscontro alle criticità rilevate, che in sintesi vengono riportate nella seguente tabella:

Modifica migliorativa		Beneficio atteso
1	Platea di stoccaggio insilati: regolarizzazione della forma e inserimento di un muro di contenimento lungo 3 lati della trincea.	Potranno essere sfruttati i muri di contenimento per agevolare l'insilamento delle matrici; miglioramento nella gestione delle acque piovane.
2	Biofiltro trincea coperta sottoprodotti: aumento delle dimensioni del biofiltro che può così ricevere le emissioni delle tramogge di carico e della vasca di miscelazione, ad esso collettate. Per agevolare questa operazione il biofiltro è stato spostato a nord della trincea coperta. Inoltre, il biofiltro è stato chiuso e le emissioni collettate ad un camino.	Migliore gestione delle emissioni.
3	Chiusura della trincea di carico delle biomasse secche e collettamento al biofiltro.	
4	Chiusura del biofiltro del capannone del digestato solido e collettamento delle emissioni ad un camino.	
5	Implementazione del ciclo di abbattimento degli scrubber di trattamento dell'aria prima dell'ingresso ai biofiltri con l'aggiunta del trattamento ad acido solforico.	Migliore gestione delle emissioni
6	Inserimento di un sistema di contenimento degli odori costituito da un sistema di aspirazione localizzato dei portoni.	
7	Inserimento di una copertura flottante nella vasca "carico botti"	
8	Riutilizzo delle acque di prima pioggia nel ciclo produttivo.	Recupero di risorsa idrica e conseguente riduzione dei consumi.
9	Riutilizzo delle acque di laminazione all'interno del ciclo produttivo.	
10	Acque meteoriche da coperture inviate direttamente in laminazione con eliminazione del pozzetto di alimentazione alla vasca di miscelazione.	Migliore gestione delle acque, gerarchia di recupero costituita per ordine di utilizzo da percolati, prima pioggia e laminazione.

**Dato atto che:**

- in data 07/11/2024 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi di cui trattasi, giusta verbale trasmesso a tutti i soggetti partecipanti con nota prot. ARPAE n. 208701 del 18/11/2024, i cui contenuti si richiamano integralmente;
- su richiesta del rappresentante del Comune di Sarmato, nel corso della succitata seduta della Conferenza di Servizi, è stata acquisita agli atti la Delibera di Giunta comunale n. 105 del 06/11/2024,

ad oggetto atto di indirizzo politico-amministrativo relativo al procedimento di che trattasi (prot. ARPAE n. 200853);

**Dato atto** inoltre che gli Enti convocati alla Conferenza di Servizi che non hanno trasmesso parere di competenza e per i quali si applica ove previsto l'art. 14-ter c.7 L.241/90 "assenso senza condizioni", sono riportati nella seguente tabella:

ENTE	AUTORIZZAZIONE - PARERE - NULLA OSTA - ALTRO ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	NOTE
ARPAE D.T. - Servizio Gestione Demanio Idrico	Concessione in carico a SNAM RETE GAS S.p.A., per metanodotto che interessa aree appartenenti al demanio Regionale - C.T. terreni comune di Sarmato foglio 23 mappale 325 - classificata Rel.Acq.Es.), ai sensi della L.R. 7/2004;		Non necessario in quanto trattasi di occupazione temporanea (per i lavori di realizzazione del metanodotto) di area intestata a ditta privata, già destinataria di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo
Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica	Nulla Osta - art. 56 Dlgs 207/2021 - D.lgs. 48/2024 art. 56 c. 1	Non pervenuto	(allegata all'istanza-richiesta nulla osta - prot. ARPAE n. 86765 del 13/05/2024 - dichiarazione asseverata progettista - prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024 - dichiarazione asseverata progettista - prot. Arpae n. 192555 del 24/10/2024)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale	Nulla Osta ai sensi dell'art.120 R.D. 1775/1933;	Non pervenuto	(allegata all'istanza dichiarazione asseverata progettista - prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024)
A.N.A.S. S.p.A. Struttura Territoriale Emilia Romagna	<u>Parere</u> - interferenza metanodotto di connessione con S.S. 10 Padana Inferiore; <u>Concessione</u> - scavi per realizzazione metanodotto di connessione su S.S. 10 Padana Inferiore; <u>Concessione</u> - accesso carraio indiretto all'area impiantistica PIDS del metanodotto (foglio 23 mappale 49) da viabilità comunale esistente.	Non pervenuto	acquisito ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90
Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio 2° Reparto – 6ª Divisione	Nulla Osta	Non pervenuto	acquisito ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90
E-distribuzione S.p.a.	Parere - interferenza con infrastrutture elettriche MT/BT esistenti	Non pervenuto	acquisito ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90
TERNA S.p.a.	Parere - interferenza con infrastrutture elettriche AT esistenti	Non pervenuto	acquisito ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90
OPEN FIBER S.p.A.	Parere - interferenza infrastrutture TLC esistenti	Non pervenuto	acquisito ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90
Telecom Italia S.p.a.	Parere - interferenza infrastrutture TLC esistenti	Non pervenuto	acquisito ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90

<b>E.N.A.C. - E.N.A.V.</b>	Verifica ostacoli alla navigazione aerea - Nulla Osta ex art. 320 e art. 321 D.Lgs. n.66/10:	Non pervenuto	(allegata all'istanza dichiarazione asseverata progettista - prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024) -

**Considerato che**, al termine della seconda riunione tenutasi in data 07/11/2024, la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori all'unanimità:

1. **dando atto del superamento dei motivi ostativi** indicati nella nota ARPAE prot. n. 183661 del 10/10/2024, accogliendo favorevolmente le osservazioni presentate dal proponente con le note prot. n. 189231 e n. 189234 del 21/10/2024 nonché le specifiche tecniche acquisite al prot. ARPAE n. 199814 del 05/11/2024;
2. e, **preso atto dei pareri** favorevoli che ciascun Ente ha espresso per quanto di rispettiva competenza, nonché dei pareri e delle Determinazioni degli Enti già pervenute - equivalendo ad assenso senza condizioni la mancata partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla riunione sincrona odierna (art. 14 ter della L.241/90) -, vista tutta la vigente normativa in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili, **ha determinato**:
  - a. di **accogliere la richiamata istanza** di rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA ex art. 12, D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cui trattasi;
  - b. di **approvare il progetto definitivo** allegato all'istanza e alla successiva documentazione come sopra richiamata;
  - c. di **autorizzare** la Società APIS PC1 società agricola s.r.l.. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
  - d. di autorizzare la Società **SNAM RETE GAS spa** alla costruzione ed all'esercizio delle opere connesse (metanodotto);
  - e. di ritenere congrua la quantificazione dell'importo relativo ai costi degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dei luoghi per la corresponsione di idonea garanzia finanziaria;

**Acquisita la seguente ulteriore documentazione:**

- nota assunta al prot. Arpae in data 08/11/2024 al n. 201658, con cui la società TERNA S.p.a. ha comunicato che *"[...] nell'area evidenziata dagli elaborati inviati non vi sono infrastrutture elettriche di competenza [...]";*
- nota prot. ARPAE n. 212965 del 25/11/2024 con cui la Società proponente, con riferimento alle aree su cui verrà realizzato l'impianto di produzione di biometano (foglio 23 mappali 1-2-3-27 identificati al NCT del comune di Sarmato - PC), ha trasmesso:
  - a. il contratto definitivo di compravendita stipulato in Ferrara - Repertorio n. 180405 - Raccolta n. 29570 in data 12/11/2024 - registrato in Ferrara in data 15/11/2024 n. 7998 e trascritto in Piacenza (PC) in data 15/11/2024 al n. 12265;
  - b. il contratto definitivo di cessione onerosa di capacità edificatoria delle aree di cui al foglio 6 mappali 45-47 e foglio 8 mappale 37 - identificate al NCT del Comune di Sarmato (PC), Repertorio n. 180406 - Raccolta n. 29571, stipulato in Ferrara in data 12/11/2024, registrato in Ferrara in data 15/11/2024 al n. 8002 e trascritto in Piacenza in data 15/11/2024 al n. 12266, in quanto sulle aree di impianto risulta necessario incrementare la superficie utile edificabile, al fine di poter realizzare le opere in progetto e soddisfare i requisiti edilizio-urbanistici previsti dalle norme tecniche di settore;
  - c. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 380/2001 e dell'art. 34 della Legge Regionale n. 15/2013, di vincolo di destinazione d'uso per costruzioni in territorio rurale - Repertorio n. 180406 - Raccolta n. 29571 - stipulato in Bolzano in data 20/11/2024, registrato in Bolzano in data 21/11/2024 al n. 23122 serie IT e trascritto in Piacenza in data 21/11/2024 ai num. Generali 16233/Part. 12510, finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire - C03/2024) di competenza del comune di Sarmato (PC), per la realizzazione dell'impianto di biometano;

**Vista** la nota prot. Arpae n. 211894 del 22/11/2024 con cui è stato fornito riscontro alla memoria scritta di osservazioni presentata dal comitato "RinnoviAMO Sarmato", (prot. ARPAE n. 170489 del 23/09/2024);

**Verificato** l'avvenuto pagamento da parte della Società APIS PC1 società agricola s.r.l. degli oneri istruttori previsti dal Tariffario delle prestazioni di ARPAE, approvato con D.G.R. n. 926 del 5 giugno 2019;

**Dato atto che:**

- in data 20/06/2024 - PR\_BZUTG\_Ingresso\_0025316\_20240620 - si è proceduto alla consultazione della Banca Dati Nazionale (BDNA) per l'acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. n. 159/2011;
- in data 24/07/2024, è pervenuta la comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno, come previsto dall'art. 88 c. 1 del D.Lgs. n. 159/2011;
- resta fermo che il presente provvedimento potrà essere revocato qualora venissero accertate le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto;

**Ritenuto**, a seguito delle risultanze istruttorie sopra riportate e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, relativa al procedimento di Autorizzazione richiesta dalla Società APIS PC1 Società agricola s.r.l.;

**Dato atto che:**

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 39/2021, 130/2021, 94/2023 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria, Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

**ASSUME**

per quanto indicato in narrativa

la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di Servizi e pertanto

**DETERMINA**

1. **di approvare**, ai sensi ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il progetto definitivo allegato all'istanza acquisita con note prott. ARPAE nn. 86765, 86776, 86768, 86778, 86783, 86786, 86788, 86790, 86796, 86803 del 13/05/2024, perfezionata con documentazione acquisita agli atti prott. nn. 108978 e 108993 del 13/06/2024, nonché alle integrazioni prot. nn. 151826, 151827, 151828, 151829, 151830, 151832 del 22/08/2024, ai chiarimenti forniti con note prott. ARPAE nn. 165879, 165894, 165909 del 16/09/2024, alle osservazioni assunte con note prot. ARPAE nn. 189231 e 189234 del 21/10/2024 ed alle successive specifiche tecniche fornite con nota prot. n. 199814 del 05/11/2024, presentata dalla Società APIS PC1 società agricola s.r.l. avente sede legale a Bolzano, vicolo del Bersaglio n. 30 (aggiornata con Via Gianni Brida n. 4 - C.F. e P.I. 03184010217), per la per la *"costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano (capacità produttiva pari a 500 Smc/h) da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici e delle relative opere connesse (metanodotto), da localizzarsi in Comune di Sarmato in Provincia di Piacenza"*, sui terreni identificati al N.C.T. del medesimo Comune, foglio 23 mappali 1-2-3-27 (area impianto di circa 53380 mq), foglio 16 mappali 17-18-92-93-98 e foglio 23 mappali 1-48-49-50-236-271-274-290-325 (metanodotto di connessione alla rete di distribuzione nazionale SNAM, di circa 1,180 km di lunghezza);

2. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003:

- la Società **APIS PC1 società agricola s.r.l.** (P. IVA 03184010217) alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione biometano di cui al precedente punto - in conformità al progetto definitivo composto dagli elaborati di cui all'**allegato 1** al presente provvedimento;
- la Società **SNAM RETE GAS spa** alla costruzione ed all'esercizio delle opere connesse (metanodotto), così come risultanti dal progetto definitivo allegato all'istanza, nonché precisato nella nota inviata dalla predetta Società e acquisita al prot. ARPAE n. 154778 del 28/08/2024 - in conformità al progetto definitivo composto dagli elaborati di cui all'**allegato 1** al presente provvedimento. Tali opere saranno ricomprese negli impianti del gestore medesimo e quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione del gas come previsto dall'art. 8 D.Lgs. 164/2000. Al termine della vita utile dell'impianto di biometano (stimata in circa 20 anni), le opere di connessione non saranno soggette alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- la Società **APIS PC1 società agricola s.r.l.**, alla perforazione di nuova opera di presa ad uso industriale, igienico ed assimilati, nell'ambito del procedimento di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee codice pratica PC24A0048, ai sensi del disposto dell'art. 16 del R.R. n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi;

3. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (quale endoprocedimento nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- a. art. 3, comma 1 lett. c) - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b. art. 3, comma 1 lett. b) - **comunicazione di utilizzazione agronomica** degli effluenti di allevamento e digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. art. 3, comma 1 lett. a) - **autorizzazione allo scarico**, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Magnano";
- d. art. 3, comma 1 lett. e) - **comunicazione** di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

4. **di dichiarare**:

- a. la **pubblica utilità** dell'opera (impianto e opere connesse), per la durata di 5 anni, dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di rilascio del presente provvedimento, riconoscendone l'indifferibilità ed urgenza come previsto dall'art. 12 c. 1 del D.Lgs. 387/2003, stabilendo che entro lo stesso termine dovranno essere emanati i provvedimenti ablativi (decreto di esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione del metanodotto - foglio 16 mappali 17-18-92-93-98 e foglio 23 mappali 1-48-49-50-236-271-274-290-325) da parte del Comune di Sarmato (PC) che svolge le funzioni relative alle attività di autorità espropriante di cui al D.P.R. n. 327/2001;
- b. l'**inamovibilità** dell'opera (metanodotto) ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/01;
- c. ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, **indifferibili ed urgenti** le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

5. **di stabilire** quanto segue:

- a. con riferimento al metanodotto di connessione:
  - il tracciato del metanodotto è definito dagli elaborati "*0\_soc.agricola s.r.l. di sarmato\_srg rid*" (allegato all'istanza prot. ARPAE n. 86803 del 13/05/2024) e "*7\_Int.7-21411\_16 - Planimetria catastale*", "*3\_Int.3-vr23260\_004 - Piano particellare di asservimento*" (allegati alla documentazione a completamento - prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024);
  - le varianti planimetriche, proposte con nota di osservazioni prot. ARPAE n. 143592 del 06/08/2024 trasmessa dai proprietari dei terreni identificati al foglio 16 mappale 98 e foglio 23 mappale 48, come indicato nell'elaborato "*Inquadramento proposta tracciati alternativi per biometano*", allegato alla medesima nota, non sono assentibili dal momento che, oltre a quanto controdedotto dal proponente e acquisito agli atti con protocollo ARPAE n. 159229 del 04/09/2024 in termini di incompatibilità con norme tecniche di settore e con la vigente normativa in materia di sicurezza, il Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 157891 del 02/09/2024, ha comunicato che "*[...] le due proposte ... relative alla modifica del tracciato di progetto del metanodotto della società APIS PC1 società agricola s.r.l., non sono*

*compatibili con la presenza del canale di bonifica Rio Magnano tombinato.[...]*”;

- con riferimento alla realizzazione della nuova opera di presa (pozzo), di profondità m. 29,00, ubicata in Comune di Sarmato (PC), Località Ex Zuccherificio Eridania, su terreno di altri soggetti, a ciò consenzienti, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 23 mappale n. 1 (coordinate UTM-RER: X: 539816 Y: 989817): i lavori devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto e a seguito della realizzazione dell’opera di presa, la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. dovrà acquisire la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea;
- 6. di precisare che:**
- le opere di cui al Permesso di Costruire n. C03/2024, ricadono nei casi di esonero del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale n. 15/2013;
  - il progetto prevede la realizzazione di opere ricadenti in zona di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 (fascia tutelata - art. 142 – c.1 - bosco), pertanto è stata rilasciata dal responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Polizia Locale del Comune di Sarmato, l’autorizzazione paesaggistica semplificata, che per caratteristiche e tipologia, rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 31/2017 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*;
- 7. di ritenere congrua la quantificazione dell’importo pari a € 603.010,03 IVA esclusa** (rif. elaborato *“6\_pc1-rel-24\_stima costi di costruzione, dismissione e piano economico e finanziario”* allegato all’istanza - prot. ARP AE n. 86768 del 13/05/2024), riferito ai costi degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dei luoghi (comprensivo delle spese tecniche e direzione lavori), ai fini della corresponsione di idonea garanzia che il proponente dovrà presentare ad ARP AE prima dell’inizio dei lavori;
- 8. di stabilire inoltre** che la presente autorizzazione:
- costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Sarmato (PC), ai fini della localizzazione dell’infrastruttura sul medesimo piano e per l’introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 17/04/2008 (larghezza fascia di rispetto metanodotto pari a 13,50 m interasse condotta, per complessivi 27,00 m);
  - costituisce ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione del metanodotto, così come indicato negli elaborati *“0\_soc.agricola s.r.l. di sarmato\_srg rid”* (allegato all’istanza prot. ARP AE n. 86803 del 13/05/2024) e *“3\_Int.3-vr23260\_004 - Piano particellare di asservimento”* (allegato alla documentazione a completamento - prot. ARP AE n. 108993 del 13/06/2024);
  - ha una validità di **20 anni** per l’esercizio delle opere di cui al progetto approvato, in conformità alla prevista vita utile dell’impianto indicata dalla Ditta proponente, decorrenti dalla data di fine lavori comunicata al SAC di ARP AE Piacenza;
- 9. di stabilire altresì** che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale è efficace per un periodo di **15 anni**, dalla data di rilascio del presente provvedimento;
  - l’autorizzazione alla perforazione è accordata per una durata di **6 mesi** dalla notifica del presente provvedimento, con possibilità di proroga, su richiesta dell’istante e per comprovati motivi, per ulteriori 6 mesi;
  - ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 comma 4 del D.Lgs n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica semplificata è efficace per un periodo di **5 anni**, dalla data di rilascio del presente provvedimento; in caso di mancata esecuzione delle lavorazioni entro tale termine, il progetto dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione;
  - resta fermo l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nel presente provvedimento di autorizzazione unica, secondo quanto stabilito dal DM 10/09/2010.
- 10. di trasmettere** il presente provvedimento:
- a. alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell’art.14-quinquies della L.241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all’esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
  - b. al Comune di Sarmato (PC), unitamente agli elaborati denominati *“0\_soc.agricola s.r.l. di sarmato\_srg*

rid" (allegato all'istanza prot. ARPAE n. 86803 del 13/05/2024) e "3\_Int.3-vr23260\_004 - Piano particellare di asservimento" (allegato alla documentazione a completamento - prot. ARPAE n. 108993 del 13/06/2024), per l'espletamento delle procedure di cui al DPR 327/2001 e alla L.R. 37/2002 e per l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale;

c. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

#### 11. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
  - ai sensi dell'art. 14-quater della L.241/90 la presente determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata all'esito della stessa,
    - ❖ sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate e necessari per la costruzione e esercizio dell'impianto:
- **Provincia di Piacenza**
    - Valutazione effetti variante urbanistica, valutazione sismica (ex. art. 5 L.R. n. 19/2008 - art. 89 DPR n. 380/2001) - metanodotto di connessione;
    - Valutazioni per eventuale interferenza con il progetto "Interventi relativi al sistema di adduzione acque alle vasche della ZPS", previsti dall'Accordo Territoriale (Delibera n.18 del Consiglio Provinciale del 12/2/2012, articolo 8 "Attuazione Progetto di riqualificazione vasche di lagunaggio", allegato 5-Progetto di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VASCHE EX ERIDANIA - COMPARTO C - FASE 1);
    - Parere di competenza in ordine alla compatibilità della derivazione con le previsioni dei piani settoriali in relazione alle materie di specifica competenza - art. 12 c.1 R.R. n. 41/2001.
  - **Comune di Sarmato (PC)**
    - Titoli abilitativi edilizi ai sensi del DPR n. 380/01 finalizzati alla costruzione dell'impianto di biometano (Permesso di Costruire n. C03/2024) e del metanodotto di connessione (Permesso di Costruire n. C04/2024);
    - Parere sulla variante agli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E. (metanodotto di connessione);
    - Concessione scavi per realizzazione metanodotto su viabilità esistente (Via Sacchello);
    - Concessione per accesso carraio indiretto ad area impiantistica PIDA (foglio 23 mappale 1) da viabilità esistente (Via Sacchello);
    - Concessione per accesso carraio all'impianto di biometano (foglio 23 mappale 1-2-3-27) da viabilità esistente (Via Dell'Innovazione);
    - Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" - (area impianto biometano ricadente parzialmente in fascia tutelata - art. 142 – c.1 - bosco);
    - Valutazione sismica ai sensi della L.R. 19/2008;
    - Provvedimenti di competenza per l'AUA.
  - **ARPAE SAC Piacenza**
    - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i titoli: emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico, utilizzazione agronomica, impatto acustico;
    - Autorizzazione alla perforazione di n. 1 pozzo ad uso industriale, igienico ed assimilati.
  - **ARPAE APA Ovest - Servizio Territoriale di Piacenza**
    - Parere ai sensi del D.P.R. 120/2017 – terre e rocce da scavo;
    - Pareri tecnici per AUA.
  - **Azienda Unità Sanitaria Locale PC**
    - Parere igienico-ambientale
  - **Ministero delle Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza**
    - Parere ai sensi del D. Lgs. 42/2004 per gli aspetti di tutela archeologica e paesaggistica.
  - **Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica**
    - Nulla osta D.Lgs n. 48/2024 (impianto ed opere connesse).



- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza**
  - Conformità antincendio del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.
- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale**
  - Nulla osta per esecuzione lavori (interferenze con siti oggetto di concessione di coltivazione mineraria).
- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA)**
  - Parere in merito ad interferenze con impianti fissi.
- **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito - Aeronautica Militare - Marina Militare**
  - Parere in merito ad interferenze con aree Militari.
- **Consorzio di Bonifica di Piacenza** - Parere idraulico/nulla osta per:
  - scarico diretto nel Rio Magnano delle portate provenienti dal bacino di laminazione dell'impianto di biometano;
  - interferenza metanodotto di connessione con Rio Magnano e canali minori consortili;
  - interferenza area impiantistica PIDS (foglio 23 mappale 49) e relativa viabilità di accesso, con il Rio Barino.
- **ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna - Servizi Idrici e Rifiuti**
  - Parere di competenza (derivazione destinata ad uso produttivo) art. 12 - R.R. n. 41/2001.
- **Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale**
  - Valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1174/2023, punto 3.2 - presenza del sito IT4010018 ZSC-ZPS "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" a nord dell'impianto.
- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**
  - Parere in merito ad interferenze con aree di concessioni minerarie.
- **RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano**
  - Parere di competenza per interferenza impianto biometano (lato nord) con linea ferroviaria esistente Piacenza-Alessandria (km 80+187).
- **A.N.A.S. S.p.A. - Struttura Territoriale Emilia Romagna**
  - Parere di competenza per interferenza metanodotto di connessione con S.S. 10 Padana Inferiore;
  - Concessione scavi per realizzazione metanodotto di connessione su S.S. 10 Padana Inferiore;
  - Concessione per accesso carraio indiretto all'area impiantistica PIDS del metanodotto (foglio 23 mappale 49) da viabilità comunale esistente.
- **E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - TERNI S.p.A.**
  - Parere di competenza per interferenza impianto biometano e metanodotto di connessione con elettrodotti (BT/MT e AT) esistenti.
- **AP RETI GAS**
  - Parere di competenza per interferenza metanodotto di connessione con reti di distribuzione gas esistenti.
- **IREN S.p.A. - IRETI S.p.A.**
  - Parere di competenza per interferenza metanodotto di connessione con reti di acquedotto e fognatura esistenti.
- **INFRATEL ITALIA S.p.A. - OPEN FIBER S.p.A. - TELECOM ITALIA S.p.A.**
  - Parere di competenza per interferenza metanodotto di connessione con reti di telecomunicazioni esistenti.
- **ENAC/ENAV**
  - Parere di competenza in merito alla verifica di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.
- ❖ comporta variante allo strumento urbanistico del comune di Sarmato (PC), ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.387/2003 e dal DPR 327/2001;
- l'avviso relativo al rilascio della presente autorizzazione verrà pubblicato sul BURERT della Regione Emilia Romagna;
- la variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di rilascio della presente autorizzazione. Il rilascio del presente atto autorizzativo, in quanto approvativo della Variante urbanistica, comporta l'obbligo di

aggiornamento degli elaborati urbanistici interessati dalle modifiche e di invio dei medesimi, a cura del soggetto autorizzato, alla Regione, alla Provincia di Piacenza ed al Comune di Sarmato (PC);

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo al rispetto della normativa antisismica, agli aspetti di cantierizzazione dei lavori, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché delle norme di settore applicabili al caso di specie;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;

**12. di assoggettare la presente autorizzazione alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

**Prescrizioni di carattere generale:**

- I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del D.P.R. n. 380/2001 (come modificato dalla L. 91/2022) il termine per l'inizio dei lavori è fissato in 3 anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo;
- II. i lavori dovranno essere conclusi entro 36 mesi dall'inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo salvo specifiche proroghe da richiedere al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE. Dell'inizio dei lavori e della conclusione deve essere data comunicazione ad ARPAE e al Comune di Sarmato (PC), attestando di aver eseguito i lavori nel rispetto del progetto presentato ed autorizzato;
- III. le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nella documentazione tecnica allegata all'istanza e successive note come sopra richiamate, con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di infrastrutture energetiche, nonché delle condizioni stabilite dai pareri, nulla-osta, autorizzazioni e concessioni acquisiti agli atti;
- IV. dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 380/2001, alla L.R. 15/2013, alla L.R. 24/2017 e alla L.R. 19/2008 nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti Comunali vigenti in materia (edilizia, sismica, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);
- V. le opere dovranno essere realizzate e collaudate in conformità alle normative tecniche e di sicurezza vigenti;
- VI. il certificato di collaudo (impianto e metanodotto) dovrà essere trasmesso ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del certificato;
- VII. la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni che potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti di cui trattasi, sollevando ARPAE da ogni pretesa di chi si ritenesse danneggiato;
- VIII. le eventuali modifiche dell'impianto, dovranno essere sottoposte all'Autorità competente come individuata in conformità alle norme vigenti;
- IX. la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati;
- X. la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. 120/2017 per quanto concerne la gestione delle terre e rocce da scavo, mentre gli eventuali materiali di risulta derivanti dall'esecuzione delle opere dovranno essere gestiti ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- XI. la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. dovrà provvedere a comunicare, anteriormente alla scadenza, ad ARPAE ed al Comune di Sarmato (PC) ogni eventuale ritardo nell'avvio o nella fine lavori dei lavori, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE, sentito il Comune, dovrà provvedere ad assegnare nuovo termine;
- XII. alla fine della prevista vita utile dell'impianto, fissata in **20 anni**, deve essere attuato il ripristino dell'area occupata dall'impianto di biometano (foglio 23 mappali 1-2-3-27 identificati al NCT del Comune di Sarmato) nel rispetto delle previsioni progettuali e delle vigenti normative ambientali, edilizie, urbanistiche e di sicurezza. Le opere di connessione, saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete (SNAM RETE GAS S.p.A.) e saranno quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione del gas. Al termine della vita utile dell'impianto, le opere di connessione non saranno soggette alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi;

- XIII. prima dell'inizio lavori deve essere presentata ad ARPAE, pena revoca del presente provvedimento (previa diffida), idonea cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-55 del 15/04/2016, per un importo pari ad **€ 603.010,03** comprensivo di oneri fiscali e gli oneri di sicurezza, così come indicato nell'elaborato "6\_pc1-rel-24\_stima costi di costruzione, dismissione e piano economico e finanziario" allegato all'istanza - prot. ARPAE n. 86768 del 13/05/2024;
- XIV. le opere non devono interferire con beni o diritti di terzi, ivi incluse le servitù militari;
- XV. prima dell'inizio lavori, dovrà essere depositato il progetto esecutivo delle strutture (c.a, acciaio e terre armate) ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2008; in considerazione della complessità del progetto, l'Ufficio Tecnico del Comune di Sarmato (PC), trasmetterà tale progetto alla struttura tecnica provinciale per le valutazioni degli aspetti strutturali e sismici.

**Prescrizioni espresse dal Comune di Sarmato (PC)**

- **Rilascio del permesso di costruire C03/2024 ai sensi del D.P.R. 380/01 per "costruzione di impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici"**
- I. prima dell'inizio lavori, dovrà essere depositato il progetto esecutivo delle strutture ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2008; in considerazione della complessità del progetto, l'Ufficio Tecnico del Comune di Sarmato (PC), trasmetterà tale progetto alla struttura tecnica provinciale per la valutazione degli aspetti strutturali;
- **Parere per variante agli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E. (metanodotto connessione) e Rilascio del permesso di costruire C04/2024 ai sensi del D.P.R. 380/01 per di un nuovo metanodotto con annesse aree impiantistiche a servizio dell'impianto per la produzione di biometano.**
- I. Nell'ambito interessato dal tracciato di metanodotto in progetto, il PSC individua sulla tavola T06 una formazione lineare vegetazionale; al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti, nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni dell'art. 55 delle Norme del PSC. Nello specifico si prescrive che le opere connesse alla realizzazione dell'infrastruttura non dovranno in alcun modo danneggiare o abbattere gli esemplari arborei di maggior pregio. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano necessari interventi di abbattimento, tali interventi dovranno essere sottoposti ad apposita autorizzazione;
- II. nell'ambito interessato dal tracciato di metanodotto in progetto, il PSC individua sulla tavola T07 un tratto di viabilità storica; nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65 delle Norme del PSC. Durante la fase di scavo dovranno essere preservati e comunque non danneggiati eventuali reperti storici che venissero individuati;
- III. nell'ambito interessato dal tracciato in progetto la Tavola A6 "Schema direttore rete ecologica" del PTCP (art. 67 delle Norme) individua un ambito destrutturato che il Comune ha provveduto a definire nel PSC (Tav. 04) disciplinandolo all'art. 31 delle NTA. Premesso che il metanodotto comporta variante agli strumenti urbanistici comunali ai fini localizzativi, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 12 lettera c) delle NTA di PSC che subordina l'ammissibilità dell'infrastruttura all'individuazione di specifici interventi di mitigazione e di compensazione da individuarsi nella documentazione di progetto. In considerazione del fatto che si tratta di una infrastruttura interrata non si rende necessario prevedere interventi di mitigazione che, di fatto, renderebbero non utilizzabili ai fini agricoli gli appezzamenti di terreno interessati dal metanodotto. In merito ad ulteriori opere compensative, rispetto a quanto previsto a progetto, il proponente dovrà realizzare per un'area equivalente all'area di scavo del metanodotto una zona boscata e/o siepe arborea o arbustiva autoctona, eventualmente anche in aree di terzi nei limiti di quanto stabilito dalla richiamata norma del P.S.C., ove applicabile.
- IV. prima dell'inizio lavori, dovrà essere depositato il progetto esecutivo delle strutture ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2008;
- **Rilascio concessione scavi per realizzazione metanodotto su viabilità esistente.**
- I. 7 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta apposita ordinanza viabilistica per la gestione del traffico nei tratti interessati dai lavori.
- **Ulteriori prescrizioni**
- I. la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. dovrà fornire, prima dell'avvio dell'attività, tutte le documentazioni necessarie attestati la procedura scelta da attuare in caso di emergenza con

- emissioni odorigene superiori a quella prevista a progetto;
- II. la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. ha l'obbligo di inserire nei contratti che sottoscriverà con i fornitori e con gli utilizzatori del digestato:
- il divieto di utilizzo del passaggio a livello di via Po;
  - il divieto di passaggio dei mezzi pesanti sul ponticello posto sul rio Corniolo nei pressi della piazzola ecologica comunale;
  - il divieto di transito sulla via Emilia dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

**Prescrizioni espresse dalla AUSL di Piacenza**

- I. la Società APIS PC1 società agricola s.r.l., dovrà provvedere a compensare le future emissioni in atmosfera derivanti dal consumo di suolo, dall'attività di cantiere e dal traffico indotto, privilegiando la messa a dimora di essenze arboree e arbustive, con la realizzazione di una schermatura verde lungo tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento, incrementando il più possibile l'impianto di essenze arboree, anche in spazi messi a disposizione da soggetti terzi nell'ambito del territorio comunale per un quantitativo pari ad almeno 100 piante aggiuntive rispetto a quelle già previste in progetto; inoltre, la Società APIS PC1 società agricola s.r.l. dovrà provvedere ad installare un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone di stoccaggio del digestato solido. Tali interventi dovranno essere realizzati entro il termine di conclusione dei lavori, previa eventuale SCIA in variante al Permesso di Costruire, laddove necessaria.
- Dovrà essere definito e attuato un piano di manutenzione atto a garantire un corretto attecchimento e accrescimento delle essenze, nonché il risarcimento delle fallanze.
- Si specifica che il calcolo della compensazione della CO<sub>2</sub> emessa dovrà necessariamente tenere conto del numero dei transiti e del percorso dei mezzi sul territorio provinciale che la ditta quantifica in circa 27 km (valore medio); si rammenta che i valori di assorbimento di CO<sub>2</sub> da parte degli alberi si aggirano intorno a 150 kg/a;
- II. deve essere prevista un'adeguata dotazione di spogliatoi con servizi igienici e docce ad uso esclusivo degli operatori dell'impianto di biometano se l'azienda presenta istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) del Reg. 1069/2009; pertanto è necessario prevedere ulteriori servizi igienici al fine di non esporre il personale di Ditte esterne che effettuano la manutenzione/gestione dell'impianto di biometano a rischi indebiti. Si rileva che tale variante sarà recepita nel progetto esecutivo e dovrà essere presentata una SCIA per variante non sostanziale riferita al Permesso di Costruire;
- III. le strutture deputate all'insilamento dei foraggi presentano particolari rischi per gli operatori che debbono essere valutati sia in ottica di rischi propri dell'impresa che in ottica di rischio interferenziale con le operazioni di eventuali terzi. Detti rischi che debbono pertanto essere valutati secondo quanto prescritto ai sensi degli artt. 17 e 28 e 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., comprendono il rischio di caduta dall'alto, di ribaltamento e caduta dei mezzi, di schiacciamento e di seppellimento. Tra le misure di prevenzione e protezione da adottare a seguito della valutazione dei rischi si riportano le seguenti:
- dovranno essere presenti idonei sistemi di protezione contro il pericolo di caduta degli operatori;
  - l'altezza massima del materiale insilato deve lasciare un franco di sicurezza per ridurre i rischi di ribaltamento delle trattrici durante le fasi di formazione, compattazione, copertura, posa delle zavorre e scopertura del cumulo di almeno 1 metro;
  - gli addetti debbono essere mantenuti a distanza di sicurezza dal fronte d'attacco dell'insilato nonché dai mezzi in movimento presenti;
  - non deve essere consentito di camminare sopra l'insilato in prossimità del fronte libero;
  - le pendenze del cumulo non devono superare mai le capacità operative della macchina nonché i gradi di pendenza disposti a seguito della valutazione dei rischi;
  - l'insilamento deve avvenire compattando il materiale ed impedendo lo sviluppo di pareti o accumuli di materiali che per loro natura e/o dimensione possano causare franamenti rovinosi che coinvolgano gli addetti o loro caduta dal fronte;
  - al fine di garantire le misure di prevenzione e protezione devono essere predisposte idonee procedure operative che dettino i comportamenti da tenere, finalizzate altresì a formare ed informare tutte le persone che operano nell'azienda, compresi eventuali contoterzisti su come operare in sicurezza nella gestione delle strutture.

- IV. l'impianto di biometano per utilizzare SOA di Cat.2 provenienti da aziende non funzionalmente correlate all'impianto stesso deve essere riconosciuto, presentando al Dipartimento di Sanità Pubblica, tramite SUAP, la prevista istanza di riconoscimento ai sensi del Reg. 1069/2009; in merito all'utilizzo di liquame di suino dovranno essere rispettate le indicazioni nella nota 0025539-21/08/2024-DGSAF-MDS-P e in particolare quanto riportato nell'allegato C ;
- V. dovranno messe in atto tutte le misure atte a limitare le emissioni diffuse e in special modo quelle odorigene;
- VI. il gestore dovrà programmare e realizzare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni in diverse condizioni meteo-climatiche e con frequenza trimestrale, nonché una valutazione delle effettive ricadute delle emissioni odorigene così come indicato da ARPAE.

#### **Prescrizioni espresse da ARPAE (Servizio Territoriale)**

per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

#### **Acque di prima pioggia**

E' ammesso lo scarico delle acque di prima pioggia nel Rio Magnano, alle seguenti condizioni:

- I. lo scarico dovrà rispettare costantemente, nel pozzetto di campionamento fiscale indicato in planimetria "PC1-T-27" Rev 4 del 04/11/2024, i limiti stabiliti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. int. - Parte Terza per gli scarichi in corpo idrico superficiale per i parametri: COD, Idrocarburi Totali e Solidi Sospesi Totali;
- II. il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico delle acque di prima pioggia dovrà essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento per caduta;
- III. al fine di monitorare i volumi di acqua effettivamente scaricati, dovrà essere installato un contatore volumetrico sulla tubazione in uscita dal pozzetto di cui al punto precedente;
- IV. l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- V. l'area interessata all'impianto di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- VI. la rete fognaria, compresa quella delle acque meteoriche non trattate, dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione provvedendo, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- VII. si dovrà provvedere al mantenimento in perfetta efficienza del tubo di controllo del flusso delle acque nel Rio Magnano;
- VIII. venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza;
- IX. al fine di mantenere un corretto rendimento depurativo degli impianti di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di depurazione, i filtri a coalescenza dovranno essere puliti o sostituiti con regolarità;
- X. i fanghi e gli oli di risulta derivanti dall'impianto di depurazione vengano smaltiti mediante Ditte debitamente autorizzate e nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. Tutti i dati relativi alla movimentazione degli stessi dovranno essere opportunamente registrati e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- XI. in caso di malfunzionamento o di interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione dovrà esserne data immediata comunicazione, tramite pec, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica, segnalando la natura dell'inconveniente ed i provvedimenti adottati per il ripristino. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti.

#### **Piano di gestione delle acque meteoriche**

Le gestione delle acque meteoriche prodotte dal dilavamento delle aree scoperte e dei percolati, dovrà essere effettuato attenendosi alle seguenti condizioni gestionali:

- I. deve essere effettuata la puntuale pulizia delle aree cortilizie e delle trincee, effettuata la periodica manutenzione delle linee fognarie e dei pozzetti/caditoie e canaline. In particolare la canaline di

raccolta dei percolati prodotti dalla trincea degli insilati, dovranno essere mantenute sempre pulite e in perfetta efficienza;

- II. la ditta dovrà provvedere alla pulizia periodica dei sedimenti e alla manutenzione della vasca di accumulo e rilancio dei colaticci posizionata lungo la "rete colaticci", al fine di garantirne la capacità di contenimento e la sua funzionalità anche come fase di "laminazione". Nel caso di precipitazioni persistenti la ditta dovrà, comunque, provvedere al suo svuotamento manuale al fine di impedire eventuali fuoriuscite di acque reflue. Dovrà adottare adeguati sistemi di controllo del buon funzionamento degli impianti ivi alloggiati e dotarsi di pompe di ricambio, sempre disponibili, in caso di malfunzionamento;
- III. la ditta dovrà provvedere ad effettuare periodici lavaggi della vasca di accumulo e rilancio dei colaticci, dopo il periodo di insilamento delle biomasse agricole ed ogni qual volta la presenza di percolati putrescibili possano generare esalazioni maleodoranti;

#### **Utilizzazione agronomica del digestato**

L'utilizzazione agronomica delle biomasse e del digestato prodotto dovrà essere condotta nel rispetto del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e della DGR n. 1495/2011 e alle seguenti prescrizioni:

- I. l'impianto di digestione anaerobica potrà essere alimentato esclusivamente secondo la ricetta e le modalità riportate nella relazione tecnica di progetto consegnata in allegato all'istanza ricevuta il 13/05/2024 prot. n. 86778 (tab. 1 pagg. n. 4/5), di seguito riassunta:
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino, pollina ovaiole, lettiera avicoli da carne, flottato suino): **45100 t/anno**;
  - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (stocchi di mais secchi, insilato di mais, paglia di grano, sorgo insilato, tritale insilato): **23200 t/anno**;
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (buccette di pomodoro: 100 t/a, scarti lavorazione insalata/cipolle/carote: 100 t/a, scarti frutta quali mele/meloni/angurie/zucche: 100 t/a, scarti di patate: 100 t/s, scarti pulizia cereali quali pula mais/brattee e vagliature: 100 t/a, scarti industrie dolciarie: 100 t/a, scarti lavorazione barbabietola: 100 t/a, riso pula: 100 t/a): **800 t/anno**;

per un TOTALE di **69100 t/anno**;

ACQUE AGGIUNTE (meteoriche di recupero e pozzo): **20000 t/anno**.

- II. 30 giorni prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio dovrà essere prodotta la Comunicazione di utilizzazione agronomica, da elaborare mediante il sistema informatico Gestione Effluenti, corredata da tutti i documenti previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024, e dettagliati nel relativo Allegato I punto 6;
- III. la Comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato deve sempre dimostrare la certa collocazione agronomica di tutto il digestato prodotto annualmente attraverso idonei contratti di cessione; cambiamenti agli assetti suddetti devono essere oggetto di modifica preventiva alla Comunicazione prima di poter diventare operativi;
- IV. i contratti di fornitura dei reflui zootecnici/biomasse/sottoprodotti dell'agroindustria, dovranno essere completi di tutte le informazioni di legge quali: quantità annua, forma fisica (palabile, non palabile) e contenuto in azoto complessivo della biomassa. Tali contratti dovranno essere sottoscritti dalle imprese che producono le biomasse o, nel caso l'accordo commerciale venga stipulato con un soggetto mediatore, dovranno comunque essere prodotti in allegato anche i contratti di fornitura di reflui zootecnici/biomasse/sottoprodotti dell'agroindustria sottoscritti dal produttore primario del materiale, il quale deve dichiararne la coerenza ai requisiti di "sottoprodotto" definiti dall' art. 184-bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- V. il materiale "flottato suino" potrà essere costituito, esclusivamente, dal materiale proveniente dal trattamento meccanico di liquami suinicoli, senza alcun utilizzo di sostanze chimico/biologiche estranee. Stante il permanere dell'emergenza sanitaria della peste africana suina (PSA) è fatto divieto di acquisire tale materiale sino alla definitiva conclusione della fase di emergenza;
- VI. gli effluenti zootecnici dovranno essere forniti prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall'impianto;
- VII. i contratti di fornitura dei sottoprodotti dell'agroindustria dovranno avere durata almeno annuale e dovranno contenere la dichiarazione, sottoscritta dal produttore del materiale, della coerenza del materiale ceduto alle condizioni previste dall' art. 184-bis del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dovrà, pertanto, fornire, punto per punto, le seguenti informazioni:

- il processo produttivo da cui deriva, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  - l'indicazione chiara degli estremi dell'accordo intrapreso tra il produttore del sottoprodotto e la Società Apis PC1 società agricola, quali la data di inizio e fine dell'accordo, eventuali clausole di rinnovo e quant'altro le parti ritengano opportuno concordare in relazione al materiale ceduto;
  - la condizione per cui la biomassa può essere utilizzata direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  - la condizione per cui la biomassa soddisfa tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- VIII. a corredo della Comunicazione di utilizzazione agronomica, dovranno essere prodotti tutti i contratti di cessione del digestato, in corso di validità e con durata minima di un anno, sottoscritti da entrambe le parti, da redigere secondo il fac-simile fornito in allegato al Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- IX. la ditta, nel momento della sottoscrizione dei contratti di cessione del digestato, dovrà accertarsi che i "detentori" abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- X. i contratti di cessione del digestato ad aziende agricole dovranno prevedere l'impegno, da parte dell'azienda che effettua lo spandimento, che le operazioni avverranno su terreni idonei, tenendo conto delle limitazioni territoriali esistenti e delle distanze previste da abitati e corsi d'acqua, secondo i criteri della migliore pratica agricola ed utilizzando tecniche di spandimento a basso impatto ambientale, previste dal Reg.to Reg.le n. 2/2024 e dal PAIR 2023;
- XI. 60 giorni prima della scadenza dei contratti di cessione del digestato alle ditte che effettueranno attività di spandimento, dovranno essere acquisiti i rinnovi dei contratti o, nel caso, aggiornata la Comunicazione di utilizzazione agronomica, allegando i nuovi contratti di cessione in corso di validità;
- XII. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- XIII. la gestione agronomica del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e della D.G.R. n. 1495/2011;
- XIV. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011;
- XV. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/2024;
- XVI. 60 giorni prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio deve essere elaborato e trasmesso ad ARPAE Servizio Territoriale e SAC, un Piano di monitoraggio contenente tutte le azioni da intraprendere per il controllo del buon funzionamento dell'intero impianto e che dovrà, comunque, tenere conto dei seguenti obblighi:
- a. effettuazione dell'analisi del digestato, prima dell'avvio della cessione, ed invio dei rapporti di prova all'autorità competente (ARPAE) a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi dovranno essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.6 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agroindustriale), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni;
  - b. registrazione giornaliera dei materiali all'ingresso ai digestori, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche qualitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza (eventuale riferimento al DDT di trasporto). Nella registrazione della dieta di alimentazione dovrà essere annotata altresì l'acqua inserita, differenziandone la provenienza e precisamente: acque meteoriche delle aree scoperte e percolati, acque di ricircolo di prima pioggia e della vasca di laminazione, acque di pozzo) chiarendo la modalità con cui si intende controllare tale parametro;
  - c. registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e

- delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc;
- d. tenuta del Registro dell'utilizzazione agronomica e delle cessioni, ai sensi Reg. Reg.le n. 2/2024 art. 20, che dovrà essere compilato entro 15 giorni dalla consegna del digestato alle ditte che effettueranno le operazioni di distribuzione, e su cui siano annotati: la data del prelievo, il tipo di fertilizzante azotato, il contenuto percentuale in azoto (titolo), la quantità totale, riferimento al DDT di trasporto;
  - e. mantenere puntuale e frequente manutenzione che garantisca la costante efficienza dell'impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio delle vasche di raccolta del digestato. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale di Piacenza);
  - f. specifico monitoraggio, le cui modalità dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Territoriale dell'ARPAE di Piacenza, atto a verificare la correttezza dei parametri di efficienza di trattamento dell'impianto di separazione prevista in fase progettuale (26 % in peso del digestato trattato). Tale monitoraggio dovrà essere condotto con frequenza trimestrale per almeno due anni. La ditta dovrà trasmettere al Servizio Territoriale di ARPAE i dati raccolti e, al termine dei due anni di monitoraggio previsti, dovrà redigere un apposito elaborato tecnico in cui venga messo in evidenza l'eventuale scostamento del funzionamento del separatore dall'efficienza stimata in fase progettuale e la conseguente necessità di verificare nuovamente l'adeguatezza delle vasche di stoccaggio del digestato chiarificato rispetto ai requisiti di legge (180 giorni);

### Emissioni in atmosfera

- I. il gestore dovrà rispettare i seguenti limiti:

Emissione convogliata n°	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Sostanza inquinante	Concentrazione (mg/Nm³)	Altezza minima dal suolo (m)	Durata massima giornaliera (ore/g)	Durata massima annua
E01	Cogeneratore a biogas da 1.572 kWt	2.347	Polveri Composti organici volatili non metanici (COT) Ossidi di azoto (NOx) Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) Monossido di carbonio (CO) Composti inorganici del Cloro (HCl)	4* 38* 95* 38* 95* 2*	10	24	365 gg/anno
E02	Centrale termica a gas naturale da 1.050 kWt (back-up)	1.278	Polveri Ossidi di azoto (NOx) Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	5** 100** 35**	4,7	24	365 gg/anno
E03	Impianto di upgrading	414	H <sub>2</sub> S Ammoniaca	1 5	4,85	24	365 gg/anno
E04	Gruppo elettrogeno diesel di emergenza da 1.100 kWt	/	/	/	2,34	/	200 ore/anno
E05	Torcia di emergenza	/	/	/	8	/	/
E06	Biofiltro stoccaggio sottoprodotti	7.500	Sostanze odorogene Ammoniaca H <sub>2</sub> S	150 ou <sub>E</sub> /m³ 5 0,5	8	24	365 gg/anno
E07	Biofiltro stoccaggio separato solido	28.100	Sostanze odorogene Ammoniaca H <sub>2</sub> S	150 ou <sub>E</sub> /m³ 5 0,5	8	24	365 gg/anno

\*valori (arrotondati all'unità) riferiti al 15% di ossigeno - \*\*valori (arrotondati all'unità) riferiti al 3% di ossigeno

Emissione diffusa n.	Provenienza					Durata massima giornaliera (ore/g)	Durata massima annua
E08	Trincea stoccaggio insilati (emissione areale)	/	/	/	/	24	365 gg/anno



- II. deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene; in particolare:
- l'apertura delle porte dei capannoni deve avvenire mantenendo in depressione i capannoni stessi, garantendo quindi una costante captazione degli inquinanti;
  - la vasca di carico botti deve essere dotata di punto di prelievo nella parte inferiore;
- III. devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
  - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- IV. il gestore deve effettuare **una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni** a partire dalla messa a regime della digestione anaerobica. Devono essere effettuati almeno quattro autocontrolli l'anno con frequenza trimestrale alle emissioni E06 ed E07, a monte e valle dei biofiltri e a monte degli scrubber. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati al SAC di ARPAE di Piacenza, al ST di ARPAE di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Sulla base degli esiti dei suddetti monitoraggi, i valori di concentrazione di odore potranno essere confermati/modificati;
- V. deve essere effettuata **una campagna di rilevamento delle ricadute delle emissioni odorigene per la durata di due anni** a partire dalla messa a regime della digestione anaerobica. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento alle emissioni convogliate di cui al punto precedente, sia al confine dello stabilimento effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dello stabilimento nella direzione prevalente dei venti nonché presso i recettori individuati come R01, R07 ed R08 nella relazione previsionale di impatto odorigeno "PC1-REL-13" allegata all'istanza. Devono essere effettuati almeno quattro autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza trimestrale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati al SAC di ARPAE di Piacenza, al ST di ARPAE di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, il SAC di ARPAE di Piacenza prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;
- VI. sulla base degli esiti dei monitoraggi di cui ai precedenti punti 4) e 5), i valori di concentrazione di odore potranno essere confermati/modificati;
- VII. relativamente all'emissione E07, la relazione tra livello di riempimento del capannone del digestato solido e le emissioni odorigene deve essere verificata nel corso dei due anni dalla messa a regime della digestione anaerobica tramite esecuzione di **monitoraggi delle emissioni odorigene dal biofiltro asservito al capannone stoccaggio separato solido in corrispondenza di diversi livelli di riempimento (indicativamente al 30%, 60% e 90% della capacità)**. A tale scopo potranno essere utilizzati anche i dati di cui al monitoraggio previsto al punto 4);
- VIII. i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni convogliate E01, E02, E03, E06 ed E07 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti devono avere una frequenza almeno annuale;
- IX. relativamente all'emissione E02, fermo restando il rispetto dei limiti relativi a polveri e ossidi di zolfo il gestore può non effettuare monitoraggi periodici finalizzati alla determinazione di tali inquinanti visto l'utilizzo di gas naturale;
- X. relativamente al punto emissivo E04, trattandosi di impianto di emergenza, non sono fissati limiti di emissione tuttavia il gestore deve dimostrare di non avere utilizzato tale impianto per più di 200 ore all'anno. A tal fine il gestore deve annotare i giorni e le ore di funzionamento su apposito registro con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- XI. le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- XII. i camini di emissione E01, E02, E03, E04, E05, E06 ed E07 devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e quelli generanti E01, E02, E03, E06 ed E07 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- XIII. per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- XIV. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- XV. a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- XVI. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- XVII. le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- XVIII. per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati al punto I.), devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - **umidità - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O):** UNI EN 14790:2017;
  - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - **ossidi di azoto:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1);
  - **acido cloridrico (HCl):** UNI EN 1911:2010, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2);
  - **composti organici volatili espressi come COT, con esclusione del metano:** UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
  - **monossido di carbonio (CO):** UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - **idrogeno solforato:** metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
  - **ammoniaca:** UNI EN ISO 21877:2020;
  - **sostanze odorigene:** UNI EN 13725:2022;
- XIX. i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre

- riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- XX. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- XXI. per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- XXII. ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- XXIII. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- XXIV. i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*. Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- XXV. relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al *"Risultato Misurazione"* previa detrazione di *"Incertezza di Misura"*) risulta superiore al valore limite autorizzato;
- XXVI. la torcia di cui all'emissione E04 deve essere in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, espressa come CO<sub>2</sub>/(CO<sub>2</sub>+CO);
- XXVII. la torcia di sicurezza di cui all'emissione E04 deve essere munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. Le ore di funzionamento annue devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e mantenute a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- XXVIII. lo strato filtrante dei biofiltri, di cui alle emissioni E06 ed E07, deve avere un'altezza tale da garantire un tempo di contatto maggiore o uguale a 45 secondi;
- XXIX. l'umidità relativa e la temperatura dei biofiltri, di cui alle emissioni E06 ed E07, devono essere mantenuti a livelli tali da non inficiare il corretto funzionamento dei biofiltri;
- XXX. i biofiltri devono essere muniti di appositi rilevatori in continuo della temperatura e dell'umidità relativa dell'effluente gassosi in uscita da E06 ed E07. I dati devono essere archiviati e tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque

- per almeno 5 anni;
- XXXI. entro la data di messa in esercizio degli impianti, il gestore deve provvedere all'**installazione di una centralina meteo** al confine dello stabilimento e in direzione dell'abitato di Sarmato per la rilevazione di direzione e velocità del vento a 10 metri dal suolo, i cui dati devono essere accessibili in tempo reale da parte dell'autorità competente per il controllo;
- XXXII. le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- XXXIII. i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- XXXIV. in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- XXXV. i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- XXXVI. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- XXXVII. il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- XXXVIII. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
  - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E01, E02, E03, E06 ed E07 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti, effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- XXXIX. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- XL. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- XLI. qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- XLII. il biogas impiegato come combustibile deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, con frequenza almeno annuale deve essere effettuato un monitoraggio del contenuto di composti solforati espressi come H<sub>2</sub>S il cui esito deve essere allegato al registro dei monitoraggi alle emissioni;
- XLIII. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui ai punti di emissione E01 e E02 devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- XLIV. qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

### **Prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica di Piacenza:**

- I. l'inizio e la programmazione dei lavori puntuali interferenti con il reticolo idraulico in oggetto (laminazione con la relativa immissione della portata meteorica nel canale di bonifica Rio Magnano e attraversamento del medesimo canale di bonifica) dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con il Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza in corrispondenza del reticolo idraulico di bonifica;
- II. poichè al reticolo idraulico di bonifica si applicano le norme di polizia idraulica (R.D. n. 368/1904 come modificato dal PAI - art. 14), la costruzione della recinzione perimetrale del nuovo impianto di biometano, della fascia di mitigazione-siepe perimetrale e dell'area impiantistica SNAM "PIDA" dovrà garantire una fascia di rispetto di inedificabilità e per lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e manutenzione pari a 5,00 m, lungo la sponda sinistra del canale di bonifica denominato Rio Magnano.

### **Invarianza idraulica**

- I. la portata massima complessiva di scolo delle acque meteoriche dell'area in oggetto è fissata in 13,20 l/s (5l/s x 2,64 ha), con svuotamento del bacino di laminazione mediante stazione di sollevamento, con immissione nel canale di bonifica denominato Rio Magnano, mediante la messa in opera di un "pozzetto di calma, controllo e scarico" in cui all'interno è alloggiato il manufatto limitatore con "bocca tarata" diametro 94 mm;
- II. la stazione di sollevamento dovrà essere munita di elettropompa di riserva con funzionamento in modo alternato;
- III. la società APIS PC1 società agricola s.r.l. dovrà fornire al Consorzio di Bonifica di Piacenza, le caratteristiche tecniche delle pompe della stazione di sollevamento per lo svuotamento del bacino di laminazione;
- IV. in alternativa "bocca tarata" all'interno del "pozzetto di controllo e scarico" può essere valutata l'opportunità di alloggiare il manufatto limitatore della portata con "valvola di regolazione" (modello Hydroslide) tarata in base alla portata massima complessiva pari a circa 13,20 l/s (5 l/s x 2,64 ha) ed al battente idrico di monte;
- V. dovrà essere fornita al Consorzio di bonifica di Piacenza le caratteristiche tecniche delle pompe della stazione di sollevamento per lo svuotamento del bacino di laminazione;
- VI. l'osservanza del principio di invarianza idraulica, in fase esecutiva di cantiere, deve assicurare l'esercizio dei volumi di laminazione di progetto e, pertanto, la realizzazione del sistema di laminazione dovrà precedere la realizzazione delle superfici impermeabili previste nel progetto;
- VII. il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche nel canale di bonifica, provenienti dall'area in oggetto, dovrà prevedere il mantenimento in perfetta efficienza ai fini della salvaguardia del volume utile di laminazione e del manufatto di limitazione dello scarico;
- VIII. il sistema di gestione dovrà essere dimensionato con un adeguato livello di sicurezza che tenga conto di eventuali insufficienze del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, tali da non determinare esondazioni a danno delle proprietà limitrofe;
- IX. poichè la quota idrica del reticolo di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione della rete fognaria bianca nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di eventuali valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere progettato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante intense precipitazioni;
- X. al fine di evitare l'erosione della scarpata e del fondo del canale di bonifica Rio Magnano, il punto di immissione finale della fognatura privata bianca privata dovrà essere rivestito con massi;
- XI. la società APIS PC1 società agricola s.r.l. , dovrà garantire periodicamente la corretta manutenzione ed il funzionamento del sistema di trattamento adottato per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia.

### **Attraversamento con metanodotto del Canale di bonifica Rio Magnano**

- I. l'attraversamento del canale di bonifica denominato Rio Magnano con il nuovo metanodotto di progetto dovrà essere realizzato con tecniche tali da non compromettere in alcun modo l'ufficiosità del medesimo canale;

- II. l'attraversamento interrato del canale di bonifica dovrà essere realizzato a distanza verticale non inferiore a 1,00 m (2,00 m di progetto) rispetto al fondo di scorrimento del medesimo canale;
- III. il ripristino finale del canale di bonifica Rio Magnano, a seguito dell'attraversamento con scavo a cielo aperto, dovrà essere eseguito con particolare cura in merito alla compattazione del materiale escavato e con il rivestimento della sezione idraulica per una larghezza pari almeno al fronte dello scavo;
- IV. al fine del perfezionamento della concessione precaria per l'interferenza del reticolo idraulico di bonifica con il nuovo metanodotto in oggetto, la società SNAM RETE GAS S.p.a. dovrà comunicare al Consorzio di Bonifica di Piacenza, la fine dei lavori autorizzati;

**Prescrizioni espresse dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA):**

- I. qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 *"Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto"*, per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del *"Tavolo tecnico permanente"* presso la DGTPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

**Prescrizioni espresse dal Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio:**

- I. tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società APIS PC1 società agricola s.r.l., nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

**Prescrizioni espresse dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza:**

- I. dovrà essere effettuata, la valutazione del rischio di esplosione dell'impianto e dovranno essere adottate le misure conseguenti, sia impiantistiche che gestionali. In fase di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), si richiede di allegare una planimetria con l'indicazione delle zone classificate;
- II. per quanto concerne la strategia S5 del Decreto 3 agosto 2015, dovrà essere sviluppata secondo le indicazioni del codice (dovrà essere allegata una relazione tecnica a riguardo, in fase di SCIA);
- III. nelle misure gestionali, occorre prevedere un'apposita procedura finalizzata a garantire che la capacità di accumulo del gas nei digestori non sia mai superiore a quella indicata negli elaborati progettuali;
- IV. per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, dovrà essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché delle norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI);
- V. dovranno essere attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.;
- VI. gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche dovranno essere realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68;
- VII. nei luoghi di lavoro dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.;
- VIII. qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione prima della sua realizzazione;
- IX. a lavori ultimati, prima della messa in esercizio dell'impianto di biometano e delle opere connesse (metanodotto), ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151 del 01/08/2011 dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139 dell'08/03/2006, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 07/08/2012;
- X. il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta;
- XI. la valutazione di conformità antincendio del progetto, è soggetta agli articoli 2 e 21 della Legge n. 1034/71 e agli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/71.

**Prescrizioni espresse dalla società RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Interferenza impianto biometano (lato nord) con linea ferroviaria esistente Piacenza-Alessandria (km 80+187):**

- I. a norma dell'art. 40 del DPR n. 753/80, è fatto obbligo di provvedere alla preventiva e idonea recinzione dei terreni prossimi alla sede ferroviaria;
- II. a norma dell'art. 44 del DPR n. 753/80, è vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali così come è vietato impedire il libero deflusso delle acque che provenienti dalle linee stesse sui terreni circostanti. E' altresì vietato immettere acque negli anzidetti fossi laterali;
- III. a norma dell'art. 45 del DPR n. 753/80, i corpi illuminanti devono essere opportunamente schermati lato linea ferroviaria;
- IV. a norma dell'art. 46 del DPR n. 753/80, è fatto obbligo di mantenere inalterate le ripe dei fondi laterali alle linee ferroviarie;
- V. a norma dell'art. 47 del DPR n. 753/80, i fabbricati e le opere di qualunque genere devono essere mantenute in modo tale da non compromettere la sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- VI. a norma dell'art. 49 del DPR n. 753/80, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a una distanza inferiore a 30 metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale;
- VII. a norma dell'art. 52 del DPR n. 753/80, è vietato far crescere piante o siepi e costruire muri di cinta, steccati o recinzioni di genere, ad una distanza di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale; tale distanza aumentata per fare in modo che gli stessi si trovino a non meno di metri due dal ciglio degli sterri o del piede dei rilevati. Non possono essere piantati alberi ad una distanza inferiore della loro altezza aumentata di metri due;
- VIII. a norma dell'art. 56 e 57 del D.P.R. n. 753/80, è vietato il rilascio di cumuli di materiali che possano recare pregiudizio all'esercizio ferroviario; detti cumuli dovranno essere posti comunque ad una distanza superiore di metri 6, dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale; da aumentarsi a metri 20 per materiali combustibili (a tal riguardo è giusto richiamare l'allegato A del D.M. n. 137 del 04/04/2014, per quanto al punto 2.2.1 si impone il divieto di costruire condotti convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero) a distanza minore di metri 20);
- IX. a norma dell'art. 58 del DPR n. 753/80, strade, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti o altre opere di pubblica utilità dovranno essere realizzate in modo da non creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario; per tali opere la società RFI s.p.a., dovrà rilasciare autorizzazione e prescrizioni a garanzia della regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- X. il DM n. 223 del 18/02/1992 contiene istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza;
- XI. l'allegato A del DM n. 137 del 04/04/2014 contiene importanti prescrizioni per quanto riguarda le caratteristiche di attraversamenti e parallelismi.

**Prescrizioni espresse dalla Società IRETI S.p.a - Interferenza con reti di pubblico acquedotto e fognatura :**

- I. il parere favorevole rilasciato con nota prot. NRT011926-2024-P del 22/08/2024 (prot. Arpa e n. 152204 del 22/08/2024) è subordinato alla presentazione di un progetto esecutivo corredato da sezioni particolareggiate, con la risoluzione delle interferenze inerenti i parallelismi e gli attraversamenti con le reti;
- II. per tratti interessati dalle interferenze dovrà essere garantita una distanza minima di sicurezza di almeno un 1 metro rispetto l'asse della condotta idrica/fognatura in modo da non costituire ostacolo reciproco all'esercizio e alla manutenzione;
- III. in tutti i tratti dove ci sono interferenze con le tubazioni di pubblico acquedotto dovranno essere posizionate le paline atte ad indicare la presenza del cavidotto in progetto;
- IV. nel caso in cui sia previsto il passaggio in attraversamento al di sopra delle tubazioni di acquedotto, dovranno essere posizionate delle beole in cemento con lunghezza minimo 2 mt (1 mt per parte rispetto all'interasse delle tubazioni di acquedotto) in corrispondenza del cavidotto per tutta la larghezza dello scavo, in modo da mettere in sicurezza il cavidotto dalle eventuali future riparazioni sulla rete idrica;
- V. al fine di rispettare le distanze minime di sicurezza con le reti in gestione, dovrà essere garantita una distanza minima di sicurezza di almeno 50 cm rispetto l'estradosso superiore o inferiore della



- condotta di pubblico acquedotto/fognatura in modo da non costituire ostacolo reciproco all'esercizio e alla manutenzione;
- VI. al fine di localizzare con esattezza la posizione e la profondità di posa delle tubazioni sopracitate interferenti e/o parallele con le nuove opere in oggetto, dovranno essere effettuati, prima dell'inizio dei lavori, un tracciamento in loco e l'esecuzione di eventuali saggi di scavo, per consentire alla società IRETI s.p.a., di valutare l'esecuzione di eventuali interventi atti a mantenere in sicurezza le reti e garantire il servizio, precisando fin d'ora che i relativi oneri saranno a carico della società APIS PC1 società agricola s.r.l.;
- VII. per i sopralluoghi preliminari e durante le fasi di scavo, dovranno essere preventivamente informati i referenti della società IRETI s.p.a.;

**Prescrizioni espresse dal Comando Militare Esercito "Emilia Romagna - SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari**

- I. tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società APIS PC1 società agricola s.r.l., nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

**Prescrizioni espresse dall'Aeronautica Militare - Prima Regione Aerea**

- I. per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "*Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica*", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
  - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
  - elettrodotti, a partire da 60 Kv;
  - piattaforme marine e relative sovrastrutture;

qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a [aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it](mailto:aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it)).

**Prescrizioni espresse dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza**

**Tutela archeologica**

- I. prima dell'inizio lavori dovranno essere realizzate delle verifiche archeologiche preventive consistenti nella realizzazione di saggi archeologici in corrispondenza dei punti che saranno oggetto di escavazione e sbancamento. Tali verifiche, con documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte e redazione di una relazione finale, dovranno essere realizzate da archeologo in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, meglio specificati nel D.M. n. 244 del 20/05/2019, All. 2, con oneri a carico della Società APIS PC1 società agricola s.r.l. e con la direzione scientifica e tecnica dell'intervento della Soprintendenza, che procederà ad una valutazione circa la sussistenza o meno di preesistenze di carattere archeologico nell'area interessata;
- II. i saggi dovranno essere realizzati con mezzo meccanico di limitate dimensioni e dotato di benna liscia, procedere per tagli orizzontali di limitato spessore fino al raggiungimento della quota prevista da progetto e assestarsi, in caso di rinvenimento, alla testa dei depositi e/o strutture archeologiche;
- III. qualora le verifiche richieste dovessero avere esito positivo, la Soprintendenza si riserva di chiedere ulteriori approfondimenti di indagine e/o la presenza di specifiche figure professionali in cantiere (restauratore, antropologo fisico, ecc) e in caso di interferenza delle opere in progetto con elementi e/o strutture di interesse archeologico, potranno essere richieste modifiche progettuali, anche sostanziali;

- IV. dovrà essere comunicata, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori al fine di concordare eventuali sopralluoghi ex art. 19 del D.Lgs. 42/2004 da parte di personale tecnico-scientifico della Soprintendenza;
- V. dovrà essere ottemperato, quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, ovvero, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90);
- VI. dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza, il nominativo degli archeologi incaricati e del piano di indagini per la necessaria valutazione di competenza.

**Prescrizioni espresse dalla Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali - Concessione d'uso di acque pubbliche sotterranee e la contestuale autorizzazione alla perforazione di un pozzo:**

- I. dovrà essere installato e gestito, un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevata dalla falda all'atto del rilascio della concessione;
- II. occorre verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Si rammenta che, qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acqua sotterranea può essere rivista o revocata. (punto 3.2.4 lettera "c" dell'Al. N5 del vigente PTCP);
- III. al fine di evitare, nel corso delle operazioni di perforazione, un possibile inquinamento delle falde acquifere profonde dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti;
- IV. la perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua;
- V. l'impresa esecutrice dei lavori è obbligata all'osservanza della legge n 464/84; pertanto, dovrà trasmettere, utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile dal sito internet: [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it), all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale-Servizio Geologico d'Italia-Dipartimento Difesa del Suolo-Geologia Applicata e Idrogeologia-Via Vitaliano Brancati 48-00144 Roma), la comunicazione di inizio attività (Mod. 1), le eventuali sospensioni (Mod. 2), le riprese dei lavori (Mod. 3) e la fine indagine (Mod. 4 e 4bis);
- VI. l'inosservanza di tale legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 ad € 2.582,28;

**Prescrizioni espresse dalla Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali - Variante urbanistica e parere sismico - Provvedimento n. 119 del 27/09/2024.**

- I. nell'ambito interessato dal tracciato di metanodotto in progetto, il PSC individua sulla tavola T06 una formazione lineare vegetazionale; al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti, nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni dell'art. 55 delle Norme del PSC;
- II. nell'ambito interessato dal tracciato di metanodotto in progetto il PSC individua sulla tavola T07 un tratto di viabilità storica; nella fase attuativa degli interventi previsti, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65 delle Norme del PSC;
- III. nell'ambito interessato dal tracciato in progetto la Tavola A6 "*Schema direttore rete ecologica*" del PTCP (art. 67 delle Norme) individua un ambito destrutturato che il Comune ha provveduto a definire nel PSC (Tav. 04) disciplinandolo all'art. 31 delle NTA. Premesso che il metanodotto comporta variante agli strumenti urbanistici comunali ai fini localizzativi, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 12 lettera c) delle NTA di PSC che subordina l'ammissibilità dell'infrastruttura all'individuazione di specifici interventi di mitigazione e di compensazione da individuarsi nella documentazione di progetto;
- IV. dovranno essere trasmessi alla Provincia, gli elaborati di variante definitivi.

**Prescrizioni espresse dal Ministero del Made in Italy**

- I. le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di Servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.;

- II. il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti. La società APIS PC1 società agricola s.r.l., è tenuta a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti;
- III. il mancato invio all'Ispettorato della documentazione sopra indicata da parte della società interessata è sanzionato ai sensi dell'art. 30, co. 17, del D.Lgs. n. 259/2003 (da euro 3.000,00 a euro 15.000,00).

**Prescrizioni di sicurezza espresse la Società TERNA S.p.a.**

- I. i conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione nominale di 380.000V, 220.000V e 132.000V e l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D.Lgs. n. 81/2008), e dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure attraverso l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di mezzi d'opera), costituisce pericolo mortale.

**Prescrizioni espresse da ARPAE (SAC PC) - Demanio idrico-**

per l'Autorizzazione, ai sensi del disposto dell'art. 16 del R.R. n. 41/2001, alla perforazione di nuova opera di presa, nell'ambito del procedimento di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee (codice pratica PC24A0048).

Caratteristiche del pozzo da perforare:

- pozzo avente profondità di mt. 29,00;
- ubicazione del pozzo: Comune di Sarmato (PC), Località Ex Zuccherificio Eridania, su terreno di altri soggetti, a ciò consenzienti, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 23 mappale n. 1; coordinate UTM-RER: X: 539816 Y: 989817;
- cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – confinato superiore (limite acquifero A2 mt. 73,20 da p.c.);
- destinazione della risorsa ad uso industriale, igienico ed assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 4,00;
- volume d'acqua richiesto pari a mc. 20.504 (mc. 20.000 uso industriale, mc. 360 uso igienico-sanitario e mc. 144 uso antincendio);

**Tenuto conto delle modifiche migliorative introdotte, in base alle quali è atteso un recupero di risorsa idrica con conseguente riduzione dei consumi, dovrà essere rivalutato il fabbisogno idrico e conseguentemente dovrà essere confermato/ridotto il volume annuo richiesto.**

- I. L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi, per ulteriori 6 mesi;
- II. Comunicazione di inizio lavori - L'interessato è tenuto comunicare, con anticipo di almeno 10 gg., a questa Agenzia ARPAE SAC di Piacenza – con PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it e all'indirizzo e-mail agabba@arpae.it: la data di inizio dei lavori di perforazione, la data di inserimento della colonna filtrante, la data di ultimazione lavori di perforazione;
- III. Relazione di fine lavori - L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione, corredata da una "dichiarazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni di autorizzazione a firma del tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, incaricato della direzione della ricerca medesima", in cui indicare: - l'esatta localizzazione della perforazione; - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo; - la stratigrafia dei terreni attraversati; - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare; - il tipo di falda captata; - il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni;
- IV. Caratteristiche del pozzo – L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo avente profondità di mt. 29,00 con colonna filtrante in PVC/FERRO del diametro interno di mm 200, equipaggiato con n. 1 elettropompa sommersa della potenza di 1,5 kW, con parete filtrante a profondità da definire in esito alla stratigrafia del terreno rinvenuta in fase di perforazione;
- V. La portata nominale massima autorizzata è pari a l/s 4;

- VI. Ubicazione - La perforazione avrà luogo in Comune di Sarmato (PC), Località Ex Zuccherificio Eridania, su terreno di altri soggetti, a ciò consenzienti, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 23 mappale n. 1; coordinate UTM-RER: X: 539816 Y: 989817. I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della relazione di cui al precedente punto III. Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale al SAC di ARPAE ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante;
- VII. Modalità di perforazione – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti. Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come “strati idro-fertili”) appartenenti a “gruppi acquiferi” diversi. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori. Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni: realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione; cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato, con l'utilizzo di bentonite o compactonite (laviostop); realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione; sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici; inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscelazioni della falda captata con le acque di superficie; copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell'avampozzo;
- VIII. Materiali di risulta – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al D.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati. Le acque di risulta potranno essere scaricate: nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “Scarico in rete fognaria” in acque superficiali, conformemente al D.Lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “Scarico in rete acque superficiali”;
- IX. Estrazione dell'acqua – L'estrazione dell'acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
- X. Dispositivo di misurazione – Si prescrive l'installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata;
- XI. Impianto e tecnologie di perforazione – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione al SAC di Piacenza, per le verifiche del caso;
- XII. Prescrizioni dettate dalla Provincia di Piacenza: al fine di evitare, nel corso delle operazioni di perforazione, un possibile inquinamento delle falde acquifere profonde dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti; la perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua;
- XIII. ARPAE si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro. Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori, che dovrà tenerla in cantiere ed esibirla ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza;
- XIV. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta il diniego della concessione e l'elevazione della

- sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2, L.R. 3/1999;
- XV. L'autorizzazione può essere revocata qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa idrica o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse;
- XVI. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo di cui trattasi è preliminare rispetto al successivo rilascio del titolo concessorio, nel quale verranno indicate le prescrizioni già espresse dalla Provincia di Piacenza nel proprio parere (prot. ARPAE n. 173159/2024);

**Si rende noto che:**

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPA (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso, nonché l'opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

*Assolvimento imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo identificativo n. 01220721311596 (prot. ARPAE n. 213006/2024).*

# ALLEGATO 1

<b>PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA D.LGS. N. 387/2003 E S.M.I.</b> <b><u>ELENCO ELABORATI PROGETTUALI APPROVATI</u></b>	
Documento	Descrizione
<b>TAVOLE</b>	
PC1-T-01	Rilievo planoaltimetrico
PC1-T-02	Area di intervento su ortofoto, catastale e CTR
PC1-T-02a	Tavole nulla osta MISE
PC1-T-03	Interferenze_Rev2
PC1-T-04	Flussi di processo
PC1-T-04a	Schema flussi di processo (dettaglio)
PC1-T-05	Planimetria generale impianto_Rev3
PC1-T-06	Sezioni impianto_Rev3
PC1-T-07	Prospetti impianto (senza mitigazioni)_Rev3
PC1-T-08	Fotoinserimenti_Rev2
PC1-T-09	Mitigazioni ambientali_Rev2
PC1-T-10	Bacino di laminazione
PC1-T-11	Digestore
PC1-T-12	Post-digestore
PC1-T-13	Vasca di stoccaggio
PC1-T-14	Palazzina uffici_rev1
PC1-T-15	Sistemi di alimentazione ai digestori_Rev1
PC1-T-16	Platea e trincee di stoccaggio_Rev1
PC1-T-17	Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R4
PC1-T-18	Vasca carico botti_Rev2
PC1-T-19	Cogeneratore - Caldaia - Gruppo Elettrogeno - Cabine elettriche
PC1-T-20	Impianto di upgrading - Torcia
PC1-T-20a	Skid trattamento biogas - Schema funzionale
PC1-T-21	Cabine ReMi - Locale compressore biometano
PC1-T-22	Pesa e lavaggio mezzi_Rev1

PC1-T-23	Isola ecologica e deposito attrezzi
PC1-T-24	Riserva idrica e gruppo antincendio
PC1-T-25	Recinzioni e accessi_Rev2
PC1-T-26	Rete smaltimento acque meteoriche_Rev3
PC1-T-27	Rete smaltimento acque meteoriche da piazzali e colaticci_Rev4
PC1-T-28	Rete acque reflue, approvvigionamento idrico_Rev3
PC1-T-29	Linee biogas, biometano, gas naturale_R2
PC1-T-30	Punti di emissione in atmosfera_Rev4
PC1-T-31	Punti di emissione sonora
PC1-T-32	Volumi di scavo
PC1-T-33	Superfici pavimentate_R3
PC1-T-34	Superfici scolanti_R3
PC1-T-35	Viabilità di accesso all'impianto_rev1
PC1-T-36	Viabilità interna all'impianto_R3
PC1-T-37	Impianto elettrico - cavidotti MT - Modello
PC1-T-38	Impianto elettrico - cavidotti MT
PC1-T-39	Impianto elettrico - messa a terra MT
PC1-T-40	Progetto FV palazzina uffici
PC1-T-41	Progetto elettrico palazzina uffici
PC1-T-43	Tavole pozzo
PC1-T-44	Calcolo volumi e superfici_R2
PC1-T-45	Aree e pozzetti della rete fognaria bianca
PC1-T-45a	Profilo longitudinale della rete fognaria bianca
PC1-T-46	Vasca di prima pioggia
PC1-T-48	Linee digestato e alimentazione_Rev2
PC1-T-49	Punti di scarico_R1
PC1-T-50	jet grouting digestore
PC1-T-51	jet grouting post e stoccaggio
PC1-T-52	Strutture in c.a. per n°2 digestori Ø28 m
PC1-T-53	Strutture in c.a. per n°2 post-digestori e n°3 vasche di stoccaggio Ø 31 m

PC1-T-54	Strutture in c.a. per palazzina uffici (1 di 2)
PC1-T-55	Strutture in c.a. per palazzina uffici (2 di 2)
PC1-T-56	Strutture in c.a. per sala pompe, quadri elettrici e sala controllo
PC1-T-57	Strutture in c.a. per tramoggia alimentazione stocchi
PC1-T-58	Strutture in c.a. per vasca di miscelazione
PC1-T-59	Strutture in c.a. per stazione di separazione
PC1-T-60	Strutture in c.a. per area stoccaggio separato solido
PC1-T-61	Strutture in c.a. per fondazione tunnel di stoccaggio balloni
PC1-T-62	Strutture in c.a. per vasca carico botti
PC1-T-63	Strutture in acciaio per copertura area di stoccaggio separato solido
PC1-T-64	Strutture in acciaio per tunnel balloni
PC1-T-65	Schema di flusso Biogas in impianto_Rev1
PC1-T-66	Tavola di Unione Reti Acque
PC1-T-67	Ubicazione superfici spandimenti
PC1-T-68	Vasca Raccolta percolato
<b>RELAZIONI</b>	
PC1-REL-01	Relazione di inquadramento normativo
PC1-REL-02	Relazione tecnica generale_rev1
PC1-REL-03	Relazione tecnica di processo_rev1
PC1-REL-04	Schede tecniche apparecchiature
PC1-REL-05	Piano di manutenzione e valutazione preliminare dei rischi
PC1-REL-06	Relazione di inquadramento localizzativo e compatibilità urbanistica
PC1-REL-06_bis	Analisi delle c.d. ragionevoli alternative
PC1-REL-07	Relazione sulle interferenze
PC1-REL-08	Relazione descrittiva opere di mitigazione_rev1
PC1-REL-10	Relazione paesaggistica
PC1-REL-11	Relazione archeologica
PC1-REL-12	Relazione previsionale di impatto acustico



PC1-REL-13	Relazione previsionale di impatto odorigeno
PC1-REL-13-APPEDICE	Integrazione studio di ricaduta – Valutazioni estese a 1 U.O._rev2
PC1-REL-14	Relazione geologico-sismica
PC1-REL-15	Relazione idrogeologica pozzo e valutazione rischio ambientale - ERA
PC1-REL-16	Relazione idrogeologica - INTEGRAZIONE
PC1-REL-17	Relazione idraulica_rev1
PC1-REL-18	Relazione tecnica pozzo
PC1-REL-20	Relazione impianto elettrico palazzina uffici
PC1-REL-21	Relazione impianto elettrico Biometano
PC1-REL-22	Piano del traffico e dei flussi veicolari_rev1
PC1-REL-23	Relazione terre e rocce da scavo
PC1-REL-24	Stima costi di costruzione, dismissione e piano economico finanziario
PC1-REL-25	Relazione tecnica di conformità DM 236/89
PC1-REL-27	Cronoprogramma lavori
PC1-REL-28	Verifica preliminare sostenibilità e ricadute sociali ed economiche
PC1-REL-29	Documentazione fotografica_rev1
PC1-REL-30	Relazione energetica palazzina uffici (ex L.10)
PC1-REL-31	Relazione tecnico agronomica_rev1
PC1-REL-35	Relazione Tecnica Esplicativa Strutture
PC1-REL-36	Relazione Geotecnica del jet grouting
PC1-REL-37	Valutazione impatto inquinamento da mezzi
PC1-REL-38	Nuova Simulazione di Impatto Odorigeno
<b>ISTANZE</b>	
1	Elenco elaborati_rev5
2	Istanza AU
3	Dichiarazione impegno dismissione
4	Modulo1_Richiesta titolo edilizio (PdC)_rev1
4a	All altri dati localizzazione
4b	Relazione Tecnica asseverazione

4c	Alli altri dati geometrici
4d	MUR A.1_Asseverazione (sismica)
4e	Modello A3/D3 - asseverazione conformità congruità
5	Domanda concessione acque pubbliche uso extra domestico
6	LOI -Lettere d'intenti biomasse di alimentazione
7	Richiesta autorizzazione paesaggistica
8	Contratto preliminare notarile (registrato e trascritto)
9	CDU terreno_rev1
10a	Preventivo sottoscritto allacciamento rete gas - PdC
10b	Preventivo sottoscritto allacciamento rete gas - PdR
11	Richiesta preventivo allacciamento rete elettrica
12	Visura camerale Apis PC1_rev1
13	Visura camerale PAF
14	Visura camerale Favus
15	Documento identità TS
16	Istanza di AUA_rev3
17	Comunicazione Soprintendenza
18	Dichiarazione non interferenza ENAC_rev1
19	Dichiarazione non interferenza attività minerarie UNMIG
20	Dichiarazione USTIF
21	Dichiarazione sostitutiva cessione digestato_rev1
22	Documento identità AD
23	Procura
24	Dichiarazione Assolvimento Bolli_rev1
25	Dichiarazione di non assoggettabilità a VIA
26	Autodichiarazione nulla osta MIMIT
27	Autocertificazione Organo Vigilanza
28	Lettera di Consegna Progetto Snam
29	Contratto preliminare di cessione onerosa di capacità edificatoria

30	Impegno alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo
31	Pagamento spese di istruttoria derivazione acqua pubblica
32	Dichiarazione di assenso del proprietario (Pozzo)
33	Preventivo allacciamento pubblica fognatura (IRETI)
34	Schede tecniche – trattamenti prima pioggia
35	Analisi offgas
36	LOI_Az Agr ZG
37	LOI_Binelli
38	LOI_Sottoprodotti 1_rev1
39	LOI_Sottoprodotti 2_rev1
40	LOI_Castagnola
41	LOI_Mangialupo
42	LOI_ValTebbia
43	LOI_Perazzoli
44	LOI_Zago
45	Dati Meteo
46	Rapp Meteo Calpuff
47	Medie Orarie
<b>METANODOTTO DI CONNESSIONE</b>	
Soc. Agricola S.R.L. di Sarmto_SRG rid	Progetto di allacciamento alla rete gas
Soc. Agricola S.R.L. di Sarmto_SRG rid	Progetto di allacciamento alla rete gas_Progettazione strutturale
Integrazioni Sarmato Rev.1.pdf	Lettera di consegna Integrazioni
INT.1	dichiarazione progettista VV.FF.
INT.2 _ 21411-17	Regolamento_Urbanistico_Edilizio
INT.3 _ VR_23260_004	Piano_Partellare_Asservimento
INT.4 _ dichiarazione_2.pdf	DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE
INT.5	DICHIARAZIONE ENAC.pdf
INT.6 - 2024	Dich_asse_Tubature_Metalliche_r2
INT.7_21411-16	Planimetria_Catastale

21411-1_Strumenti_Urbanistici_Vincoli_rev2	Planimetrie strumenti urbanistici e vincoli
21411-17_Regolamento_Urbanistico_Edilizio_rev2	Modifica variante strumento Urbanistico (PTCP-PSC-RUE)
21411-25_Attraversamento_Strada_Comunale	Particolare planimetrico e sezioni: manomissione e occupazione suolo pubblico
21411-26_Planimetria Strada Accesso Impianto	Particolare planimetrico su ortofoto: strada di accesso impianto P.I.D.A.
DI_NORD_LAV_973_24_COR.pdf	Lettera di trasmissione Integrazioni SNAM
DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO MARCA DA BOLLO	Dichiarazione assolvimento marca da bollo
MODULO TITOLO	Modulo 1 - Richiesta Permesso di Costruire
MUR A.1-D.1-marzo2021 (5)	Asseverazione allegata alla richiesta di Permesso di Costruire
POC_STRALCIO	Tavola POC_Stralcio
Relazione Tecnica P.U.	Relazione Tecnica P.U.
SCHEDA DEI VINCOLI	Scheda dei Vincoli
ST-E-001_RELAZIONE CALCOLO B5	Relazione di calcolo B5
ST-E-002_RELAZIONE CALCOLO MURO RECINZIONE PIDA	Relazione di calcolo muro di recinzione PIDA
ST-E-003_RELAZIONE CALCOLO MURO RECINZIONE PIDS	Relazione di calcolo muro di recinzione PIDS
<b>PROGETTO ANTINCENDIO</b>	
VVF01	MOD PIN 2023
VVF02	Pagamento VVFF
VVF03	Dichiarazione affollamento impianto
VVF04	Dichiarazione matrici stoccaggio
PC1-REL-19	Relazione antincendio
PC1-REL-19	Allegato I
T.VVF1	Rete antincendio
T.VVF2	Linee biogas e biometano
T.VVF3	Upgrading
T.VVF4	Digestori anaerobici - Piante, sezioni e prospetti
T.VVF5	Digestori anaerobici secondari - Piante, sezioni e prospetti
T.VVF6	Vasche di stoccaggio digestato liquido - Piante,

	sezioni e prospetti
T.VVF7	Cogeneratore - Caldaia - Gruppo elettrogeno - Piante, sezioni e prospetti
T.VVF8	Aree di stoccaggio matrici in ingresso - Piante, sezioni e prospetti
<b>CONTRATTI DEFINITIVI DI DISPONIBILITA' DELLE AREE DELL' IMPIANTO DI BIOMETANO</b>	
Documento 1	Contratto di vendita
Documento 2	Contratto di cessione di diritti edificatori
Documento 3	Atto unilaterale d'obbligo di vincolo di destinazione d'uso per costruzioni in territorio rurale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**